

COMUNE DI MONTE ROMANO

Provincia di Viterbo

REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA

Adottato con Deliberazione G.C. n° del
Approvato con Deliberazione C.C. n° del



Ufficio tributi
Dott.ssa Laura Pagani

Ufficio tecnico
Ing. Andrea Lupi

INDICE

TITOLO I - GENERALITA'

Art. 1	Oggetto ed ambito di applicazione	pag. 1
Art. 2	Definizioni	pag. 2
Art. 3	Classificazione dei rifiuti	pag. 5
Art. 4	Assimilabilità	pag. 8

TITOLO II - MODALITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI

ASSIMILATI AGLI URBANI

Art. 5	Competenze del Comune	pag. 10
Art. 6	Area di espletamento del pubblico servizio e modalità di conferimento	pag.10
Art. 7	Caratteristiche generali dei contenitori per la raccolta domiciliare dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani	pag. 11
Art. 8	Stazionamento dei contenitori su aree private per la raccolta domiciliare	pag. 12
Art. 9	Assegnazione dei contenitori alle utenze per la raccolta domiciliare e gestione delle variazioni	pag. 13
Art. 10	Esposizione dei contenitori per la raccolta domiciliare	pag. 13
Art. 11	Norme generali per il conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani	pag. 14
Art. 12	Modalità per il conferimento dei rifiuti tramite raccolta a sacchi e Contenitori strdali	pag.15

TITOLO III - CRITERI GENERALI OPERATIVI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE SINGOLE

RACCOLTE

Art. 13	Finalità delle raccolte differenziate	pag. 17
Art. 14	Indirizzi generali delle raccolte differenziate	pag. 17
Art. 15	Gestione delle raccolte differenziate	pag. 18
Art. 16	Modalità di conferimento dei rifiuti in carta e cartone e cartone selettivo	pag. 19
Art. 17	Modalità di conferimento congiunto degli imballaggi in vetro	pag. 20
Art. 18	Modalità di conferimento congiunto dei rifiuti in plastica e metalli	pag. 20
Art. 19	Modalità di conferimento dei rifiuti organici "umidi"	pag. 22
Art. 20	Modalità di conferimento della frazione indifferenziata "secco residuo"	pag. 22

Art. 21	Modalità di conferimento del legno	pag. 23
Art. 22	Modalità di conferimento di pile e batteria	pag. 24
Art. 23	Modalità di conferimento dei rifiuti ingombranti	pag. 24
Art. 24	Modalità di conferimento dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE)	pag. 25
Art. 25	Modalità di conferimento dei medicinali e prodotti farmaceutici	pag. 26
Art. 26	Modalità di conferimento sfalci, potature, erba da giardini, parchi, ecc.	pag. 26
Art. 27	Modalità di conferimento degli oli e grassi vegetali ed animali esausti	pag. 27
Art. 28	Modalità di conferimento dei rifiuti derivanti dalla manutenzione e riparazione del proprio veicolo a motore e dalle pratiche del “fai da te”	pag. 27
Art. 29	Modalità di conferimento di prodotti e contenitori etichettati con “T”, “F” e “Xi”	pag. 28
Art. 30	Modalità di conferimento di lampade a scarica e tubi catodici	pag. 28
Art. 31	Modalità di conferimento di cartucce esauste di toner	pag. 28
Art. 32	Modalità di vernici, inchiostri, adesivi e resine	pag. 28
Art. 33	Raccolta e trasporto	pag. 28
Art. 34	Smaltimento e recupero	pag. 29

TITOLO IV - RECUPERO DI MATERIALI E/O ENERGIA ED ATTIVITA' PER MIGLIORARE LA QUALITA' DEL RIFIUTO

Art. 35	Recupero di materiali e/o energia	pag. 30
Art. 36	Raccolte differenziate sperimentali e per fini conoscitivi	pag. 30
Art. 37	Centro Comunale di Raccolta	pag. 30
Art. 38	Incentivi ed agevolazioni	pag. 31
Art. 39	Campagne di sensibilizzazione ed informazione	pag. 31

TITOLO V - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 40	Definizioni	pag. 32
Art. 41	Attività di gestione dei rifiuti urbani esterni	pag. 32
Art. 42	Gestione delle aree verdi pubbliche	pag. 32
Art. 43	Gestione del servizio di spazzamento delle strade	pag. 32
Art. 44	Contenitori portarifiuti	pag. 33
Art. 45	Gestione dei rifiuti cimiteriali	pag. 33

Art. 46	Aree scoperte private e luoghi di uso comune	pag. 34
Art. 47	Aree occupate dai mercati	pag. 35
Art. 48	Aree occupate da pubblici esercizi	pag. 35
Art. 49	Carico e scarico merci e materiali	pag. 35
Art. 50	Manufatti od oggetti posti sul suolo pubblico a scopo ornamentale e per altre affinità	pag. 36
Art. 51	Aree pubbliche occupate da cantieri	pag. 36
Art. 52	Manifestazioni pubbliche	pag. 36
Art. 53	Aree adibite a luna park, circhi, spettacoli viaggianti	pag. 37
Art. 54	Rifiuti abbandonati	pag. 37
Art. 55	Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche	pag. 38

TITOLO VI - RIFIUTI SPECIALI

Art. 56	Convenzioni per il conferimento di rifiuti speciali tramite il servizio Pubblico	pag. 39
Art. 57	Raccolta e recupero inerti provenienti da attività edilizia	pag. 39
Art. 58	Raccolta e trasporto di rifiuti in cemento amianto	pag. 40
Art. 59	Raccolta di liquami e fanghi biologici	pag. 40
Art. 60	Sgombero della neve	pag. 40
Art. 61	Spurgo caditoie e pozzetti stradali	pag. 40
Art. 62	Rivenditori al dettaglio di batterie ed olio minerale	pag. 40

TITOLO VII - CONTROLLI E SANZIONI

Art. 63	Divieti e sanzioni	pag. 42
---------	--------------------	---------

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 64	Ordinanze contingibili ed urgenti	pag. 44
Art. 65	Proprietà del rifiuto	pag. 44
Art. 66	Osservanza di altre disposizioni	pag. 44
Art. 67	Entrata in vigore	pag. 44
Art. 68	Variazioni alle presenti norme	pag. 45

TABELLA 1 - SANZIONI

pag. 46

**TABELLA 2 - ASSIMILABILITA' DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI
RIFIUTI URBANI**

pag.47

TITOLO I - GENERALITÀ

Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani prodotti nel territorio del Comune di Monte Romano nel loro intero ciclo. Esso stabilisce le aree e le modalità di svolgimento dei servizi, dispone le procedure atte a garantire la pulizia e il decoro dei centri urbani e dell'ambiente e la loro tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione, nonché a favorire il massimo recupero dei materiali. Prevede, inoltre, norme atte a garantire una separata ed adeguata gestione di particolari tipologie di rifiuti urbani e ad essi assimilati.
2. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente Regolamento redatto, ai sensi dell'Art.198, comma 2, del D.Lgs.152/06 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni, al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e predisporre controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti.
3. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo, e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente.
4. Il Comune affida il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara (Art. 202 del D.Lgs.152/06) o altra procedura prevista dal codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 50/2016, ad un soggetto che si assume la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, nel rispetto del D.Lgs.152/2006, Parte IV così come modificato dal D.Lgs.284/06 e dal D.Lgs.4/2008, del D.Lgs.151/2005 e dell'Art. 59 del D.Lgs.507/1993 e di ogni altra norma riguardante la materia.
5. Le disposizioni che seguono, oltre ad ispirarsi al principio di precauzione, prevenzione e della riduzione nella produzione dei rifiuti, sono state formulate in armonia con le linee dettate dalla L.R. 9 Luglio 1998, n.27 "Disciplina regionale della gestione dei rifiuti" come modificata dalla L.R. 5 Dicembre 2006 n. 23.
6. In particolare il presente Regolamento, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, stabilisce:
 - a. le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d. le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'Art.184, comma 2, lett. f) del D.Lgs.152/06;
 - e. le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi

da rispettare;

- f. le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 - g. l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'Art.195, comma 2, lett. e) del D.Lgs.152/2006, ferme restando le definizioni di cui all'Art.184, comma 2, lettere c) e d) del D.Lgs.152/2006.
7. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, il Comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
 8. Il Comune può istituire, nelle forme previste dal D.Lgs.267/2000, e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

1. Comune: L'Amministrazione Comunale di Monte Romano;

2. Pubblica Amministrazione e Gestore: i soggetti e gli enti che provvedono alla organizzazione, al controllo ed alla gestione del servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani nelle forme di cui alla parte quarta del D.Lgs.152/06 e s. m. ed i. o loro concessionari;

3. legislazione: la vigente normativa in materia costituita da:

- D.Lgs.152/2006: Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia Ambientale";
- D.Lgs.284/06: Decreto Legislativo 8 novembre 2006, n. 284 "Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale."
- D.Lgs. 4/2008: Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n.4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 recante norme in materia ambientale";
- D.Lgs.151/2005: Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n.151 "Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti";
- L.R. 9 luglio 1998, n.27 "Disciplina generale della gestione dei rifiuti";
- L.R. 5 dicembre 2006, n.23 "Modifica alla L.R. 9 luglio 1998, n.27.

4. rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del D.Lgs.152/06 e s. m. ed i. e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

5. produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;

6. detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;

- 7.gestione:** la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;
- 8.raccolta:** l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- 9.raccolta differenziata:** la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati;
- 10. smaltimento:** le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.;
- 11. recupero:** le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.;
- 12. luogo di produzione dei rifiuti:** uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;
- 13. stoccaggio:** le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs.152/2006, e ss.mm.ii. nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;
- 14. deposito temporaneo:** il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti alle seguenti condizioni:
- a) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);
 - b) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore, con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 metri cubi l'anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
 - c) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
 - d) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
 - e) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero per lo sviluppo

economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;

15. **frazione umida:** rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;
16. **frazione secca:** rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;
17. **sottoprodotto:** sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'Art. 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni:
 - a) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;
 - b) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;
 - c) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;
 - d) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione;
 - e) abbiano un valore economico di mercato;
18. **materia prima secondaria:** sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell'Art.181bis del D.Lgs.152/06 e s.m. ed i.;
19. **bonifica:** l'insieme degli interventi atti ad eliminare la fonte di inquinamento e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi alla legge in materia, per l'utilizzo previsto dell'area;
20. **messa in sicurezza:** ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
21. **raccolta itinerante:** le operazioni di prelievo di alcuni rifiuti eseguite periodicamente in luoghi prestabiliti in cui sostano, per un certo tempo, con automezzi appositamente attrezzati;
22. **isola ecologica:** aree attrezzate con appositi contenitori distribuite sul territorio e destinate al conferimento diretto da parte dell'utenza di singole frazioni;
23. **centro di raccolta:** area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata Stato - Regioni, città e autonomie locali, di cui al D.Lgs. 281/97;
24. **compost da rifiuti:** prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti

urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;

25. **compost di qualità:** prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del D.Lgs. 217/06 e successive modifiche e integrazioni;
26. **gestione integrata dei rifiuti:** il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, come definiti dalla lettera h), ivi compreso lo spazzamento delle strade;
27. **spazzamento delle strade:** modalità di raccolta dei rifiuti su strada;
28. **rendiconto:** relazione sui risultati ottenuti riportante dati quantitativi, qualitativi, economici e contenenti riferimenti alle collaborazioni di cittadini, aziende, associazioni di volontariato ecc.,;
29. **imballaggio:** il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo scopo stesso;
30. **imballaggio per la vendita o imballaggio primario:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore (es. bottiglie in vetro, bottiglie in plastica, contenitori per latte, scatole da scarpe, ecc.);
31. **imballaggio multiplo o imballaggio secondario:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche (es.: plastica termoretraibile contenente più confezioni di bevande, cartone contenente più confezioni di latte, ecc.);
32. **imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario:** imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei (es. pallets, casse in legno o metallo per la consegna delle merci, ecc.);
33. **rifiuto di imballaggio:** ogni imballaggio o materiale di imballaggio rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'Art.183 D.Lgs.152/06 come modificato dal D.Lgs.4/08, esclusi i residui della produzione;

Art. 3 Classificazione dei rifiuti

Ai fini del presente Regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

1. Rifiuti urbani:

- a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi di cui alla lettera a)

assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'Art. 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs.152/2006;

- c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
- e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) di cui al comma 2 dell'Art. 184, D.Lgs.152/06.

Ai soli fini gestionali del servizio, i rifiuti urbani sono distinti in:

- rifiuti urbani interni, i rifiuti di cui ai punti a) e b);
- rifiuti urbani esterni, i rifiuti di cui ai restanti punti.

2. Rifiuti urbani pericolosi:

per rifiuti urbani pericolosi si intendono i rifiuti identificati nel capitolo 20 - *Rifiuti urbani (rifiuti domestici ed assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata* dell'Allegato D del D.Lgs.152/06 contrassegnati da asterisco (*).

A titolo esemplificativo si considerano tali:

- batterie e pile (ad esclusione degli accumulatori per autoveicoli);
- prodotti farmaceutici/medicinali;
- prodotti e relativi contenitori etichettati con i simboli T (tossico), F (facilmente o estremamente infiammabili), Xi (irritanti);
- lampade a scarica e tubi catodici;
- cartucce esauste di toner.

3. Rifiuti speciali:

- a. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo fermo restando quanto disposto dall'Art. 186 del D.Lgs. 152/06 e s. m. ed i.;
- c. i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d. i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e. i rifiuti da attività commerciali;
- f. i rifiuti da attività di servizio.
- g. i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i. i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

- j. i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- k. il combustibile derivato da rifiuti.

4. Particolari categorie di rifiuti speciali sono rappresentate da:

- a. **Rifiuti elettrici ed elettronici** disciplinati dal D.Lgs.151/05: Per rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o RAEE, si intendono le apparecchiature elettriche ed elettroniche considerate rifiuti ai sensi dell'Art. 227, comma 1, lettera a) del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii. inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi e i materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto nel momento in cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsene ovvero che il detentore consegna al distributore al momento della fornitura di una nuova apparecchiature equivalente affinché quest'ultimo possa valutare, prima di disfarsene, il possibile reimpiego.

A titolo esemplificativo si considerano tali:

- frigoriferi, surgelatori e congelatori;
- televisori;
- computer;
- lavatrici e lavastoviglie;
- condizionatori.

- b. **Rifiuti sanitari:** disciplinati dal D.P.R. 15 luglio 2003 n.254.

- c. **Veicoli fuori uso:** disciplinati dal D.Lgs.209/03.

- d. **Rifiuti ingombranti:** per rifiuti ingombranti si intendono i beni di consumo durevoli destinati all'abbandono quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento provenienti da abitazioni od altri insediamenti civili, che per dimensioni o peso, in relazione alle forme organizzative del servizio di raccolta, risultino di impossibile o disagiata conferimento nei cassonetti. A titolo esemplificativo si considerano tali:

- materassi, armadi;
- arredi domestici.

- e. **Rifiuti inerti:** per rifiuti inerti si intendono i rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa. Essi non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. Per le caratteristiche delle discariche di inerti e per i criteri di ammissibilità di tali rifiuti in discarica si applicano le discipline del D.Lgs. 36/03 e il D.M. 3 agosto 2005 del Ministero dell'Ambiente.

Le terre e rocce da scavo destinate all'effettivo utilizzo per rinterri, riempimenti, rilevati e macinati non costituiscono rifiuti qualora rispettino le condizioni stabilite dall' Art.186 del D.Lgs.152/06 e ss. mm.ii.

- 5. **Rifiuti pericolosi:** per rifiuti pericolosi si intendono i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco (*), nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte IV del D.Lgs.152/06, sulla base degli Allegati G H ed I alla medesima parte IV.

Art. 4 Assimilabilità

1. Nelle more dell'emanazione delle norme regolamentari e tecniche di cui al comma 4 dell'Art.195 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii. che fisseranno i criteri per l'assimilazione qualitativa e quantitativa dei rifiuti speciali (cioè prodotti da utenze non domestiche, attività commerciali, artigianali, industriali, attività economiche in genere) non pericolosi ai rifiuti urbani di cui all'Art.195, comma 2, lett. e) dello stesso decreto, ai fini della raccolta e smaltimento sono assimilabili o assimilati agli urbani i rifiuti speciali provenienti dalle attività di cui all'Art.184, comma 3, lett. a) c), d), e), f) del D.Lgs. 152/06 che soddisfano contemporaneamente sia i criteri qualitativi che quelli quantitativi in appresso specificati. I criteri qualitativi tengono conto della composizione merceologica del rifiuto mentre quelli quantitativi tengono conto sia della capacità tecnico-organizzativa del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani sia delle effettive capacità di smaltimento degli impianti presenti sul territorio provinciale e scelti in base a principi di economicità ed efficienza.

2. I criteri che i rifiuti devono rispettare per poter essere dichiarati assimilabili o assimilati ai rifiuti urbani sono i seguenti:

• **QUALITATIVI :**

I rifiuti speciali non pericolosi possono essere assimilati ai rifiuti urbani, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) I rifiuti speciali non pericolosi abbiano natura, caratteristiche merceologiche e composizione chimico-fisica analoghe a quelle dei rifiuti urbani;
- b) I rifiuti speciali non pericolosi siano compatibili con l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani adottati sul territorio del Comune di Monte Romano e con l'effettiva capacità delle strutture e degli impianti facenti parte del sistema integrato complessivo della gestione dei rifiuti;
- c) devono avere una composizione merceologica riconducibile ai codici CER indicati nella successiva Tabella 2 del presente Regolamento.

• **QUANTITATIVI :**

L'assimilabilità quantitativa ai rifiuti urbani dei rifiuti di cui al punto precedente viene stabilita e variata, sulla base di appositi provvedimenti, in funzione della capacità di gestione del servizio pubblico di raccolta. Nella definizione dei limiti quantitativi dell'assimilazione, si dovrà far riferimento ai presenti principi:

- a) riduzione della quantità di rifiuti speciali assimilati destinati allo smaltimento;
- b) limitazione della quantità di imballaggi secondari e terziari gestiti dal servizio pubblico;
- c) favorire la raccolta differenziata per le utenze come le scuole, le collettività, gli enti pubblici e per le frazioni merceologiche per le quali sia difficoltoso l'avvio a recupero in circuiti privati (rifiuto organico).

Al momento di entrata in vigore del presente Regolamento le soglie quantitative sono quelle identificate nella successiva Tabella 2 del presente regolamento. I rifiuti prodotti in quantità maggiore di tali criteri saranno considerati rifiuti speciali. I rifiuti assimilati possono essere anche conferiti al centro di raccolta, con le modalità definite nel presente regolamento e nelle quantità definite da apposito provvedimento da parte del Comune.

3. Nel caso in cui i rifiuti prodotti dalla singola attività risultino superiori ai limiti quantitativi di cui al comma 2, deve considerarsi non assimilabile agli urbani solo la quantità eccedente, mentre si considera assimilabile la quantità che rientra nei limiti a patto che il rifiuto sia qualitativamente idoneo ai sensi del comma 2 del presente articolo;
4. Con riferimento al D.P.R. 254/03 sono considerati, qualora non rientrino tra i rifiuti sanitari non pericolosi e tra i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo di cui all'Art. 2, lettere *c*) e *d*), assimilati ai rifiuti urbani e quindi assoggettati al regime giuridico e alle modalità di gestione dei rifiuti urbani i seguenti rifiuti sanitari:
 - a) rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - b) rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
 - c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti speciali non pericolosi assimilati per qualità e per quantità agli urbani;
 - d) la spazzatura;
 - e) indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
 - f) rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - g) gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
 - h) rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera *m*), a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani. Lo smaltimento in discarica è sottoposto alle condizioni di cui all'Art. 11, comma 1, lettera *c*) del D.P.R. n. 254/2003. In caso di smaltimento, per incenerimento o smaltimento in discarica, al di fuori dell'ambito territoriale ottimale, la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti non è soggetta a privativa.

TITOLO II - MODALITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

Art. 5 Competenze del Comune

Come indicato all'Art.1, punto 4, il Comune affida i servizi di igiene ambientale ad un soggetto gestore nel rispetto delle normative vigenti in materia, come previsto dal D. Lgs del D.Lgs.152/06 (Art. 202).

Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione dei servizi inerenti la gestione (raccolta, trasporto, smaltimento, recupero etc.) dei rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani provvedendo a:

- a. definire eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta garantendo adeguate frequenze di raccolta;
- b. definire, in attuazione di norme regolamentari e tecniche, le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- c. stabilire numero ed ubicazione dei contenitori, frequenze ed orari delle operazioni di raccolta tenuto conto delle esigenze dell'utenza;
- d. vigilare, ai fini del mantenimento di adeguate condizioni igienico – sanitarie, affinché l'utenza sanifichi e mantenga puliti i contenitori e le piazzole utilizzate per l'esposizione degli stessi qualora queste insistano su aree private;
- e. promuovere l'innovazione del servizio di raccolta e dei relativi contenitori e mezzi operativi;
- f. assicurare nell'ambito territoriale di competenza comunale una raccolta differenziata dei rifiuti urbani crescente nel tempo in maniera da rispettare le percentuali minime stabilite dal D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii..

Per l'esercizio delle attività di competenza, il gestore del servizio comunale provvede in autonomia nel rispetto di quanto definito con l'apposito contratto di servizio. Eventuali modifiche o integrazioni alle modalità di esecuzione dei servizi, possono essere apportate dal gestore, sentito il Comune, purché non in contrasto con quanto definito dal contratto di servizio.

Il Comune si riserva inoltre di svolgere, nelle forme previste dalla legge, attività relative alla gestione dei rifiuti costituenti competenza facoltativa.

Art. 6 Area di espletamento del pubblico servizio e modalità di conferimento

1. La gestione dei rifiuti urbani (interni ed esterni) ed assimilati agli urbani è svolta dal soggetto gestore nell'ambito dell'intero territorio comunale comprendente i centri abitati e gli eventuali insediamenti sparsi ove sia possibile assicurare tecnicamente la regolare esecuzione del servizio.
2. Si intendono compresi nell'area di espletamento del servizio pubblico tutte le utenze .
3. Si intendono coperti dal pubblico servizio gli edifici abitativi che risultino effettivamente all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta, anche se per il solo imbocco della

strada di accesso poderale o vicinale (non soggette ad uso pubblico).

4. Il numero e le relative capacità dei contenitori affidati alle utenze domestiche e non domestiche, nonché le frequenze di raccolta, saranno adeguatamente dimensionati in relazione al numero di utenze, alle quantità ed alle tipologie dei rifiuti da smaltire o avviare a recupero.
5. Il perimetro di raccolta è suddiviso in zone operative omogenee, con orari di servizio che potranno essere antimeridiani, pomeridiani, notturni e che verranno stabiliti dal contratto di servizio così come saranno precisate in tale contesto le modalità di esposizione dei contenitori per la raccolta domiciliare. Al fine di garantire servizi di elevato livello qualitativo, dovranno essere utilizzate le attrezzature più adeguate sia in relazione ai luoghi che agli orari di svolgimento.
6. I rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui all'Art. 4 del presente Regolamento, potranno essere raccolti anche con modalità e tecniche diverse da quelle previste per gli urbani. A tal fine i produttori di tali rifiuti saranno obbligati a rispettare tutte le indicazioni loro fornite dal Comune tramite il gestore del servizio.

Art. 7 Caratteristiche generali dei contenitori per la raccolta domiciliare dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani

1. I contenitori per la raccolta domiciliare destinati alla raccolta della frazione organica umida, alle raccolte differenziate (carta, vetro, plastica ecc.) e della frazione secca residua (indifferenziata) dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani depositati all'aperto ed esposti agli agenti atmosferici dovranno avere caratteristiche tali da:
 - a) favorire ed agevolare il conferimento delle varie frazioni di rifiuti differenziati da parte degli utenti e la loro esposizione nel giorno e negli orari previsti per le relative frazioni merceologiche;
 - b) evitare la fuoriuscita e la dispersione dei rifiuti in essi depositati, sia a causa di oggetti taglienti e/o acuminati, sia a causa di eventi di natura eolica o a seguito dell'azione di animali randagi;
 - c) evitare l'infiltrazione al loro interno di acque meteoriche;
 - d) contenere eventuali liquami che possono generarsi dal percolamento dei rifiuti di natura organica;
 - e) favorire le operazioni di movimentazione, anche manuale, e di svuotamento meccanizzate;
 - f) agevolare le operazioni di igienizzazione;
 - g) consentire la tracciabilità del rifiuto;
2. In considerazione dei criteri di cui al comma precedente:
 - a) i materiali con cui sono realizzati i contenitori devono essere idonei a sopportare sollecitazioni fisico-meccaniche e chimiche, derivanti dalle operazioni di riempimento, movimentazione, lavaggio, sanificazione e svuotamento degli stessi;
 - b) i contenitori devono essere a tenuta e muniti di idoneo coperchio;
 - c) i contenitori devono essere dotati di tutti gli accorgimenti che ne permettano la

movimentazione, anche manuale, e lo svuotamento meccanizzato. Le superfici interne dei medesimi devono essere lisce e con angoli arrotondati.

d) i contenitori rigidi devono essere dotati di dispositivi o adesivi rifrangenti ad alta visibilità per non essere di intralcio o pericolo nei periodi di esposizione;

e) i contenitori devono essere dotati di opportuni apparati elettronici (microchip, tag, transponder) contenente i dati, compresa la georeferenziazione, dell'utenza a cui sono stati assegnati.

3. Ogni contenitore sarà caratterizzato da un colore che identifica la tipologia di rifiuto raccolta.

Art. 8 Stazionamento dei contenitori su aree private per la raccolta domiciliare

1. Ai fini della raccolta domiciliare, i contenitori devono essere posizionati in aree pertinenziali private, esterne ai fabbricati, su una superficie piana, pavimentata ed appositamente delimitata tramite segnaletica orizzontale, al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti, la movimentazione dei medesimi contenitori e la pulizia dell'area interessata.
2. Il posizionamento dei contenitori non deve costituire intralcio od ostacolo al passaggio, al normale accesso al suolo pubblico o ad altre aree private.
3. I contenitori non possono essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali degli edifici sui quali sono presenti, a livello di piano terra e/o di piano rialzato, ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi di civili abitazioni e/o di attività produttive, con particolare riferimento ad attività alimentari e farmacie.
4. L'utente, individuato come il produttore dei rifiuti, come definito dal presente Regolamento, è proprietario e responsabile dei contenitori sino al momento della loro esposizione sul suolo pubblico finalizzata alla raccolta e gli viene imposto l'onere del deposito temporaneo nel luogo in cui i rifiuti sono stati prodotti (ossia nelle proprie abitazioni o in aree private esterne non soggette a uso pubblico di pertinenza delle medesime, se trattasi di utenze domestiche, ovvero negli altri locali o in aree private esterne non soggette a uso pubblico di pertinenza dei medesimi, se trattasi di utenze non domestiche). La possibilità di deposito temporaneo su suolo pubblico, o su aree private soggette a uso pubblico, di rifiuti prodotti da soggetti privati, è riservata alle sole ipotesi in cui lo spazio privato dell'utenza produttrice risulti inesistente o inidoneo, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5.
5. Nei casi in cui, sulla base di apposita valutazione dell'Amministrazione Comunale, risulti impossibile il rispetto dei succitati criteri di internalizzazione dei contenitori, i medesimi possono essere posizionati sul suolo pubblico, riservando il loro utilizzo esclusivamente alle utenze a cui sono espressamente dedicati. Data la competenza esclusiva del Comune a concedere l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, l'amministrazione comunale ha facoltà di esprimere il proprio parere in merito all'adeguatezza dell'area pubblica sulla quale devono essere posizionati i contenitori ai fini del corretto espletamento del servizio di raccolta.
6. Nei casi concernenti situazioni di disabilità, le modalità di raccolta vengono concordate con

l'utente previa valutazione da parte del Settore Servizi Sociali.

Art. 9 Assegnazione dei contenitori alle utenze per la raccolta domiciliare e gestione delle variazioni

1. Ai fini della raccolta domiciliare, l'utenza è giuridicamente obbligata ad accettare in comodato d'uso gratuito e a custodire i contenitori eventualmente ad essa assegnati in quanto tale attrezzatura è funzionale al regolare svolgimento di un servizio pubblico essenziale. Fintantoché non si sarà provveduto all'assegnazione di detti contenitori l'utente dovrà servirsi di propri contenitori aventi caratteristiche idonee all'uso.
2. Gli utenti sono tenuti a non spostare arbitrariamente i contenitori in aree diverse da quelle individuate ai sensi dell'Art. 8 del presente Regolamento. È fatto altresì divieto agli utenti di usare, spostare, occultare o sottrarre i contenitori assegnati ad altri ovvero di scambiare i propri contenitori con quelli di altri.
3. Gli utenti sono tenuti a usare i suddetti contenitori secondo le disposizioni del presente Regolamento, ad astenersi da modifiche strutturali e da danneggiamenti degli stessi, provvedendo alla loro custodia, alla sanificazione e pulizia degli stessi con diligenza. Sono a carico dell'utente eventuali danni derivanti dall'uso o dal posizionamento improprio dei contenitori.
4. La tipologia e la capacità dei contenitori sono stabilite sulla base della produzione attesa di rifiuti da parte delle utenze, determinata con rilevamenti specifici oppure applicando le stime e le statistiche fornite dalla ricerca più avanzata nel settore. Per le utenze non domestiche, la tipologia e la capacità dei contenitori sono determinate conformemente ai predetti principi, tenuto conto dei criteri qualitativi e quantitativi dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani stabiliti dal presente Regolamento.
5. Laddove si verificano esigenze particolari, previa valutazione, possono essere concesse variazioni delle dotazioni iniziali di contenitori al fine di consentire all'utenza la corretta fruizione dei servizi di raccolta. Per le utenze non domestiche, le suddette variazioni non devono determinare il superamento dei limiti qualitativi e quantitativi dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani stabiliti dal presente Regolamento. Le eventuali variazioni alle dotazioni standard dovranno essere registrate e comunicate dal gestore al settore comunale tributi, in quanto trattasi di informazioni rilevanti per l'applicazione della tariffa puntuale.

Art. 10 Esposizione dei contenitori per la raccolta domiciliare

1. Ai fini dello svuotamento o del ritiro da parte della ditta incaricata, i contenitori destinati alla raccolta domiciliare devono essere esposti su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico fuori del proprio numero civico a cura degli utenti, o di persone dagli stessi preposte, nei giorni e negli orari stabiliti e comunicati dall'amministrazione comunale o dal gestore.
2. L'esposizione dei contenitori su suolo privato è ammessa solo nei casi in cui l'uso del suolo

pubblico o soggetto a uso pubblico non sia tecnicamente possibile, previo accertamento del Comune e accordo con l'utente. In tale caso, il proprietario o l'amministratore dell'immobile devono autorizzare l'accesso alle aree private alla ditta incaricata dello svuotamento o del ritiro dei contenitori.

3. Dopo l'avvenuto svuotamento da parte della ditta incaricata, gli utenti sono tenuti a riposizionare i contenitori nelle aree private pertinenziali di cui all'Art.8 del presente Regolamento entro il termine massimo di ore sei (ridotto ad ore tre per le utenze dislocate all'interno del perimetro del centro storico come individuato dal vigente P.R.G.) dal momento in cui è avvenuto il servizio di svuotamento, fatto salvo quanto previsto all'Art. 8 punto 6 del presente Regolamento.

Art. 11 Norme generali per il conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani

1. I rifiuti urbani non ingombranti e i rifiuti speciali assimilati agli urbani devono essere conferiti, a cura del produttore, nelle modalità comunicate dal soggetto gestore. Prima del conferimento, lo stesso produttore è tenuto a conservarli senza pericolo per la salute e per l'ambiente, in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore. Inoltre è tenuto a osservare le norme di seguito indicate:
 - a. Il conferimento deve essere effettuato esclusivamente nei contenitori messi a disposizione. La pubblica amministrazione potrà stabilire diverse modalità di conferimento che saranno attuate dal gestore e a cui il produttore si dovrà attenere.
 - b. I rifiuti facilmente putrescibili che hanno origine da attività produttive nel caso in cui sia stato predisposto dall'autorità comunale un sistema di raccolta separato, debbono essere temporaneamente conservati dal produttore, prima del loro conferimento negli appositi contenitori, in appositi recipienti chiusi da collocare in idonei locali distinti da quelli in cui si svolgono le lavorazioni.
 - c. È vietato conferire i seguenti rifiuti nello stesso contenitore dei rifiuti urbani:
 - rifiuti urbani e assimilati oggetto di raccolte differenziate differenti;
 - rifiuti urbani pericolosi come definiti all'Art.3, comma 2.);
 - rifiuti speciali non assimilati per quantità e/o qualità (si applicano le sanzioni di cui all'agli Artt. 192 e 255 del D.Lgs. 152/2006);
 - sostanze liquide (si applicano le sanzioni di cui agli Artt. 192, 255 e 256 del D.Lgs. 152/2006);
 - i rifiuti provenienti da lavori di ristrutturazioni edile e di ordinaria manutenzione (si applicano le sanzioni di cui agli Artt. 192, 255 e 256 del D.Lgs. 152/2006);
2. I rifiuti urbani pericolosi (come definiti all'Art. 3, comma 2 del presente Regolamento) possono essere conferiti in maniera differenziata presso il Centro Comunale di Raccolta, sito in Loc.

Rimessa Nuova, appositamente attrezzato, seguendo le modalità stabilite dall'Allegato 2 "Disposizioni di gestione del Centro Comunale di Raccolta", oppure:

- a. Medicinali scaduti: direttamente nei contenitori predisposti presso le farmacie.
 - b. Prodotti e relativi contenitori etichettati con i simboli T (tossico), F (facilmente o estremamente infiammabili), Xi (irritanti), tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio e gli accessori per l'informatica costituiti da cartucce e contenitori toner per fax, calcolatrici, etc. direttamente nei contenitori predisposti presso Il Centro Comunale di Raccolta.
 - c. Siringhe abbandonate in aree pubbliche o aree private soggette ad uso pubblico. Tali rifiuti saranno, nell'ambito dei servizi d'igiene urbana, raccolti dal gestore a cura di personale addestrato, con tutte le cautele possibili seguendo le eventuali indicazioni della ASL, e quindi smaltiti tramite termodistruzione.
3. I rifiuti vegetali provenienti dalla manutenzione dei giardini, parchi e dalla pulizia dei cortili, ecc., dovranno essere ridotti di volume, e conferiti:
- a. presso il Centro Comunale di Raccolta;
 - b. al servizio di raccolta domiciliare a chiamata con le seguenti modalità:
 - sfalci raccolti e compattati in sacchi (non di colore nero) per un massimo di quattro sacchi di volume massimo 100 (cento) litri per ogni conferimento;
 - potature raccolte in fascine compatte e legate, di volume massimo 100 (cento) litri per ogni conferimento;.

Art. 12 Modalità per il conferimento dei rifiuti tramite raccolta a sacchi e contenitori stradali

Qualora il Comune stabilisse di ricorrere a sistemi di raccolta differenti dal porta a porta domiciliare, ricorrendo all'utilizzo di sacchi a perdere e/o contenitori stradali, si riportano di seguito le modalità di conferimento :

1. Raccolta effettuata con sacchi a perdere:
 - a. I sacchi devono essere accuratamente chiusi e non possono essere esposti nei giorni in cui non ha luogo la raccolta, oppure dopo il passaggio del servizio e non prima di cinque ore dall'orario stabilito per il ritiro.
 - b. I sacchi debbono essere ubicati nei pressi dell'abilitazione o dell'esercizio da cui provengono i rifiuti.
 - c. Qualora per fatti eccezionali il servizio normale non possa essere svolto, i sacchi pieni dovranno essere esposti e ritirati il giorno successivo a quello fissato per la raccolta fermo restando quanto previsto da calendario. In tale caso il gestore, provvederà anche con il supporto dell'Amministrazione comunale (che ne darà notizia tramite l'home page web istituzionale dell'ente) a renderlo noto all'utenza con i normali mezzi di comunicazione.

- d. I rifiuti voluminosi (es. imballaggi in cartone), dovranno essere ridotti in pezzi in modo da utilizzare tutto lo spazio disponibile del sacco ad essi destinato (se possibile imballandoli o legandoli).
 - e. Oggetti taglienti come vetri o bottiglie rotte e dispositivi medici usati dovranno essere confezionati in modo da evitare lacerazioni del sacco o possibili infortuni durante la movimentazione dello stesso. In particolare le siringhe e gli aghi devono essere conferiti con il cappuccio inserito.
2. Raccolta effettuata a mezzo di contenitori dedicati a più utenze e/o posizionati per necessità su suolo pubblico con autorizzazione dell'amministrazione:
- a. I rifiuti da depositare all'interno dei contenitori stradali, per motivi igienici, dovranno essere contenuti in involucri ben chiusi.
 - b. I rifiuti voluminosi, quali imballaggi non recuperabili in genere, dovranno essere ridotti in pezzi in modo da utilizzare tutto lo spazio disponibile del contenitore stradale.
 - c. I rifiuti oggetto di raccolte differenziate debbono essere conferiti nei contenitori stradali ad essi dedicati, in particolare, nel momento in cui sarà attivato il relativo servizio, per i rifiuti biodegradabili (organico) si dovrà avere cura di utilizzare appositi sacchetti biodegradabili e compostabili.
 - d. L'utente, dopo il conferimento dei rifiuti, dovrà assicurarsi che i coperchi dei contenitori stradali siano perfettamente chiusi.
 - e. L'utente è tenuto ad osservare le eventuali indicazioni riportate sul contenitore stradale.
 - f. è vietato depositare rifiuti, anche se entro sacchetti, all'esterno dei contenitori stradali, salvo che tale metodologia sia stata prevista per particolari sistemi di raccolta differenziata;
 - g. è vietato introdurre materiali accesi o incandescenti (mozziconi di sigaretta, braci, ecc.); in caso venga accertato un incendio si dovranno avvisare immediatamente i Vigili del Fuoco ed il gestore del servizio.

TITOLO III - CRITERI GENERALI OPERATIVI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE SINGOLE RACCOLTE

Art. 13 Finalità delle raccolte differenziate

1. La raccolta differenziata è finalizzata a:
 - a. diminuire il quantitativo di rifiuti da smaltire;
 - b. favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
 - c. migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento anche al fine di ridurre i consumi energetici e le immissioni;
 - d. ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale.

Art. 14 Indirizzi generali delle raccolte differenziate

1. La gestione delle raccolte differenziate deve essere effettuata secondo criteri che privilegino l'efficienza, l'efficacia e l'economicità del servizio, nonché il coordinamento con la gestione di altri rifiuti. Le stesse sono programmate e realizzate tenendo conto:
 - a. delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
 - b. delle variazioni delle caratteristiche suddette in relazione alle stagioni e al clima;
 - c. del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
 - d. del sistema di conferimento e raccolta;
 - e. dei sistemi di recupero e di smaltimento;
 - f. della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;
 - g. delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;
 - h. della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
 - i. dell'individuazione dei mercati delle frazioni destinabili a recupero.
2. La gestione delle raccolte differenziate persegue sia in fase di conferimento che in fase di raccolta gli obiettivi di:
 - a. un'efficace separazione della frazione umida (organica) dalla frazione secca;
 - b. raccolta dei beni ingombranti e apparecchiature elettriche ed elettroniche in modo da consentirne il recupero e la separazione dalle componenti pericolose per l'ambiente e la salute;
 - c. attivare sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti d'imballaggio ai sensi del Titolo IV, D.Lgs. 152/2006;
 - d. attivare sistemi di raccolta dei rifiuti urbani pericolosi in conformità a quanto predisposto dalle normative vigenti in materia.

Art. 15 Gestione delle raccolte differenziate

1. L'organizzazione delle attività di raccolta differenziata, all'interno del territorio comunale, dovrà rispettare:
 - a. Le disposizioni dei Decreti Legislativi 151/2005, 152/2006 e 04/2008;
 - b. Le disposizioni per la gestione e l'uso del Centro Comunale di Raccolta allegate al presente regolamento;
 - c. Il presente regolamento di igiene urbana, in particolare i requisiti minimi espressi nei successivi articoli dal 16 al 26. Possono essere inserite attività integrative, o modalità di gestione migliorative, purchè compatibili con i principi del presente regolamento e volte alla riduzione dei rifiuti ed alla massimizzazione della raccolta differenziata.
2. Le raccolte differenziate tendono all'ottenimento degli obiettivi previsti dal D.Lgs.152/2006 e delle successive modifiche introdotte. Ferma restando la possibilità di ampliare, modificare i tipi di raccolta differenziata e le modalità di esecuzione delle medesime con apposita ordinanza sindacale, le raccolte attualmente organizzate o in fase di organizzazione, su strada, presso le utenze (porta a poste) o tramite il Centro Comunale di Raccolta sono le seguenti:
 - a. carta e cartone
 - b. frazione organica
 - c. frazione indifferenziata (secco residuo)
 - d. vetro
 - e. metalli
 - f. legno
 - g. plastica
 - h. plastica e metalli
 - i. sfalci, potature, erba da giardini, parchi, ecc.
 - j. oli e grassi vegetali ed animali esausti
 - k. rifiuti derivanti dalla manutenzione e riparazione del proprio veicolo a motore e dalle pratiche del "fai da te";
 - l. ingombranti
 - m. apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
 - n. rifiuti urbani pericolosi (batterie e pile, medicinali e prodotti farmaceutici, prodotti e contenitori etichettati "T" e/o "F" e/o "Xi", lampade a scarica e tubi catodici, cartucce esauste di toner, vernici, inchiostri, adesivi e resine);
 - o. pneumatici usati.
3. Le raccolte : frazione organica, frazione indifferenziata (secco residuo), carta, cartone, vetro, plastica e metalli saranno effettuate tramite il sistema domiciliare "porta a porta";
4. Variazioni alle modalità di effettuazione delle raccolte potranno essere apportate in ogni momento, dal gestore previa autorizzazione del Comune, a seguito di mutate esigenze tecniche ed organizzative. Il gestore del servizio provvederà in tal caso, mediante opportune campagne

divulgative concordate con il Comune, ad informare l'utenza delle modifiche intervenute.

5. Le attività produttive e commerciali devono essere servite con contenitori appositi, anch'essi differenziati, aventi volumi commisurati alle produzioni di rifiuto speciale assimilato all'urbano, comunque compatibili con i sistemi di svuotamento praticati dal gestore; queste utenze devono utilizzare, a seconda dei casi, il Centro Comunale di Raccolta.

Art. 16 Modalità di conferimento dei rifiuti in carta e cartone e cartone selettivo

1. Il servizio di raccolta della frazione carta e cartone e cartone selettivo sarà svolto sul territorio comunale con modalità di raccolta "porta a porta" presso le utenze domestiche e non domestiche o in cassoni presso il Centro Comunale di Raccolta.
2. Il servizio di raccolta porta a porta avrà le seguenti frequenze minime (salvo maggiori frequenze proposte dal gestore):

Utenze	Periodo	Frequenza
Domestiche	1 gennaio - 31 dicembre	1 v. / 7 gg.
Non Domestiche (carta e cartone)	1 gennaio - 31 dicembre	1 v. / 7 gg.
Non Domestiche (cartone selettivo)	1 gennaio - 31 dicembre	1 v. / 7 gg.

3. Gli utenti dovranno conferire separatamente la carta ed il cartone nei contenitori messi a disposizione e nei tempi previsti dal piano settimanale di raccolta. In alternativa la carta ed il cartone potranno essere conferiti nell'apposito cassone collocato all'interno del Centro Comunale di Raccolta, sfruttando il più possibile la volumetria a disposizione, ad esempio riducendo in pezzi cartoni e cartoncini, oppure evitando di appallottolare la carta. I cartoni più voluminosi devono essere conferiti, opportunamente piegati, ordinati e ridotti di volume, possibilmente legati con uno spago in materiale non ferroso.
4. Nei contenitori appositi si devono conferire quotidiani e riviste, pieghevoli e fogli pubblicitari, scatole di cartoncino, cartone ondulato per imballaggi, fogli di carta pulita in genere, sacchetti di carta, tabulati, imballaggi poliaccoppiati (tetrapak), ecc.
5. Sono escluse le carte plastificate, le carte paraffinate, le carte bitumate, le carte vetrate o molto sporche e unte, i pannolini per bambini, carta da parati usata e carta carbone.
6. In relazione alla possibile valorizzazione economica delle diverse tipologie di materiale, il gestore del servizio deve intercettare separatamente, per quanto possibile, gli imballaggi in cartone dalle altre frazioni cartacee.
7. I rifiuti così raccolti sono recuperabili e saranno trasportati in appositi impianti autorizzati per il riciclaggio/recupero;
8. È possibile conferire la carta ed il cartone, indipendentemente dalle frequenze di cui alla precedente tabella, direttamente presso il centro comunale di raccolta; in tal caso l'utente, munito di valido documento di identità, dovrà conferire il rifiuto all'interno del contenitore assegnato al fine di garantire la corretta tracciabilità del conferimento.

Art. 17 Modalità di conferimento congiunto degli imballaggi in vetro

1. Il servizio di raccolta della frazione vetro sarà svolto sul territorio comunale o con modalità di raccolta "porta a porta" presso le utenze domestiche e non domestiche o in cassoni presso il Centro Comunale di Raccolta.
2. Il servizio di raccolta porta a porta avrà le seguenti frequenze minime (salvo maggiori frequenze proposte dal gestore):

Utenze	Periodo	Frequenza
Domestiche	1 gennaio - 31 dicembre	1 v. / 15 gg.
Non Domestiche	1 gennaio - 31 dicembre	1 v. / 7 gg.

3. È possibile conferire il vetro dei contenitori con vuoto a perdere (bottiglie, barattoli, vasetti, ecc.) unitamente all'altro vetro che si può generare in casa (bicchieri, vasi e caraffe).
4. Bottiglie ed altri oggetti di vetro devono possibilmente essere svuotati e risciacquati prima di essere depositati negli appositi contenitori.
5. Non è prevista la raccolta del vetro divisa per colore.
6. Damigiane di elevate dimensioni, vetri piani ed altri imballi in vetro che abbiano dimensioni superiori a quelle dei contenitori a disposizione vanno trattati come ingombranti e devono essere conferiti al Centro Comunale di Raccolta o prenotarne il ritiro tramite il servizio "ingombranti a domicilio".
7. È vietato conferire pirofile da forno (vetro pirex), cristalli, lampadine e neon, specchi, schermi di televisori, monitor, ceramica, contenitori con residui di liquidi tossici e infiammabili;
8. È possibile conferire il vetro, indipendentemente dalle frequenze di cui alla precedente tabella, direttamente presso il centro comunale di raccolta; in tal caso l'utente, munito di valido documento di identità, dovrà conferire il rifiuto all'interno del contenitore assegnato al fine di garantire la corretta tracciabilità del conferimento.

Art. 18 Modalità di conferimento congiunto dei rifiuti in plastica e metalli

1. Il servizio di raccolta della frazione plastica/metalli sarà svolto sul territorio comunale o con modalità di raccolta "porta a porta" presso le utenze domestiche e non o in cassoni presso il Centro Comunale di Raccolta.
2. Il servizio di raccolta porta a porta avrà le seguenti frequenze minime (salvo maggiori frequenze proposte dal gestore):

Utenze	Periodo	Frequenza
Domestiche	1 gennaio - 31 dicembre	1 v. / 7 gg.
Non Domestiche	1 gennaio - 31 dicembre	1 v. / 7 gg.

3. È possibile conferire, salvo diverse prescrizioni dei relativi Consorzi di filiera (COREPLA, CIAL e RICREA), le seguenti tipologie di materiale:

- a. imballaggi plastici di natura alimentare quali:
 - bottiglie (di acqua minerale, bibite, olio, succhi, latte);
 - flaconi/dispensatori e contenitori (sciroppi, creme, salse, yogurt, ecc.);
 - confezioni rigide per dolci (scatole trasparenti e vassoi interni ad impronte);
 - confezioni rigide/flessibili per alimenti in genere (affettati, formaggi, pasta fresca, ecc.);
 - buste e sacchetti per alimenti in genere (pasta, patatine, caramelle, surgelati, ecc.);
 - vaschette in genere (porta-uova in plastica, per carne e pesce, per gelati);
 - reti per frutta e verdura, film e pellicole, contenitori vari per alimenti, coperchi, cassette per prodotti ortofrutticoli;
 - b. imballaggi plastici di natura non alimentare quali:
 - flaconi in genere (che hanno contenuto detersivi, saponi, cosmetici, prodotti per l'igiene della casa e della persona);
 - barattoli per il confezionamento in genere (che hanno contenuto cosmetici, rullini fotografici, ecc.);
 - film e pellicole da imballaggio, blister e contenitori rigidi sagomati (che hanno contenuto pile, articoli da cancelleria, ecc.);
 - scatole e buste per il confezionamento di capi di abbigliamento, imballaggi in polistirolo espanso, sacchi, sacchetti, buste e vasi per vivaisti.
 - c. imballaggi in metallo (acciaio e alluminio):
 - scatolette per la conservazione dei cibi in alluminio o rivestite di stagno (scatole di pelati, piselli, tonno);
 - altri materiali metallici di piccole dimensioni (appendini, tappi metallici o capsule, fogli di alluminio e vaschette per la conservazione dei cibi, chiodi, viti, fili di ferro);
 - materiali metallici di piccole dimensioni provenienti da manutenzioni domestiche ecc.;
 - tubetti (per conserve, creme o cosmetici);
 - bombolette per deodoranti, lacca o panna.
4. Gli imballaggi in plastica/metalli devono essere svuotati dei residui di cibo prima di essere depositati negli appositi sacchi o contenitori sfruttando il più possibile la volumetria dei contenitori a disposizione, ad esempio, schiacciando tali oggetti lungo l'asse orizzontale e rimettendo il tappo alle bottiglie affinché non riacquistino la forma originaria. Non è prevista la raccolta degli imballaggi in metallo separata dalla plastica.
 5. Oggetti in plastica e metallo di dimensioni superiori a quelle dei contenitori a disposizione vanno trattati come ingombranti e devono essere conferiti al Centro Comunale di Raccolta o prenotarne il ritiro tramite il servizio "ingombranti a domicilio".
 6. È vietato conferire contenitori etichettati come rifiuti pericolosi (che vanno conferiti presso il Centro Comunale di Raccolta), calze e tessuti di nylon, materiali plastificati diversi da quelli sopra elencate, gomme, camere d'aria, giocattoli (sempre in riferimento alla normativa vigente);

7. Qualora l'utente produca una quantità di plastica/metalli superiore alla capienza del contenitore fornito, è possibile nel rispetto del calendario, conferire una quantità maggiore, esponendo una seconda busta (oltre quella già inserita nel contenitore e tassativamente di colore trasparente), la quale dovrà essere appoggiata sopra al contenitore dell'utente stesso;
8. È possibile conferire la plastica ed i metalli indipendentemente dalle frequenze di cui alla precedente tabella, direttamente presso il centro comunale di raccolta; in tal caso l'utente, munito di valido documento di identità, dovrà conferire il rifiuto all'interno del contenitore assegnato al fine di garantire la corretta tracciabilità del conferimento.

Art. 19 Modalità di conferimento dei rifiuti organici "umidi"

1. Sono oggetto di raccolta della frazione umida tutti gli scarti alimentari di provenienza domestica o di attività quali mense, ristoranti, negozi di frutta e verdura, ecc.
2. Il conferimento della frazione umida avviene tramite raccolta domiciliare "porta a porta", effettuata ricorrendo a contenitori rigidi di dimensioni adeguate alla tipologia d'utenza e con le seguenti frequenze minime (salvo maggiori frequenze proposte dal gestore):

Utenze	Periodo	Frequenza
Domestiche	16 settembre- 14 giugno	2 v. / 7 gg.
	15 giugno – 15 settembre	3 v. / 7 gg.
Non Domestiche	16 settembre- 14 giugno	2 v. / 7 gg.
	15 giugno – 15 settembre	3 v. / 7 gg.

3. Ai sensi dell'Art. 183-bis del D. Lgs. N. 152/06 il rifiuto umido deve essere conferito utilizzando esclusivamente sacchetti compostabili.
4. Al fine di favorire il recupero dei rifiuti urbani organici "umidi" a partire dal luogo di produzione, sono promosse forme di compostaggio domestico (art. 2 comma 24 del presente regolamento) che deve essere effettuato nel rispetto delle norme igienico – sanitarie e delle disposizioni contenute nell'Allegato 1 "Disposizioni per la pratica del compostaggio domestico nel territorio comunale di Monte Romano".
5. Gli utenti che intendono ricorrere al compostaggio domestico dovranno iscriversi ad un apposito albo tenuto dal gestore e per conoscenza dal Comune; l'adesione all'attività di compostaggio domestico comporta il ritiro o la non consegna del contenitore dedicato al conferimento dei rifiuti organici "umidi" in quanto tale frazione viene gestita in forma diretta dall'utente produttore del rifiuto;
6. L'attività di compostaggio domestico è dettagliatamente descritta nel documento "Disposizioni per la pratica del compostaggio domestico nel territorio comunale", Allegato n ° 1, al presente regolamento.
7. La frazione umida NON PUO' ESSERE CONFERITA presso il centro comunale di raccolta.

Art. 20 Modalità di conferimento della frazione indifferenziata “secco residuo”

1. Il servizio di raccolta della secco residuo sarà svolto sul territorio comunale con modalità di raccolta domiciliare “porta a porta” presso tutte le utenze domestiche e non domestiche.
2. Il servizio di raccolta porta a porta avrà le seguenti frequenze minime (salvo maggiori frequenze proposte dal gestore):

Utenze	Periodo	Frequenza
Domestiche	1 gennaio - 31 dicembre	1 v. / 7 gg.
Non Domestiche	1 gennaio - 31 dicembre	1 v. / 7 gg.

3. La raccolta domiciliare della frazione indifferenziata è effettuata tramite mastelli individuali o contenitori di diversa volumetria nel caso di utenze non Domestiche, da esporre nelle modalità e negli orari comunicati dal gestore.
4. Per frazione indifferenziata “secco residuo” si intendono tutti i rifiuti solidi urbani non pericolosi per cui non è previsto alcun servizio di raccolta differenziata alternativo.
5. È vietato immettere i seguenti rifiuti nello stesso contenitore dei rifiuti urbani indifferenziati:
 - rifiuti urbani pericolosi come definiti all'Art.3, punto 2.);
 - rifiuti urbani e assimilati oggetto di raccolte differenziate;
 - rifiuti ingombranti come definiti all'Art. 3, punto 4, lett. d);
 - rifiuti speciali non assimilati per quantità e/o qualità (si applicano le sanzioni di cui agli Artt. 192, 255 e 256 del D.Lgs. 152/2006);
 - sostanze liquide (si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli Artt. 192, 255 e 256 del D.Lgs. 152/2006);
 - rifiuti provenienti da lavori di ristrutturazioni edili e di ordinaria manutenzione (si applicano le sanzioni di cui agli Artt. 192, 255 e 256 del D.Lgs. 152/2006);
 - materiali che possono recare danno ai mezzi durante il servizio di raccolta (grossi materiali metallici e materiale edilizio);
 - è tollerata l'immissione nei normali contenitori di modiche quantità di rifiuti non pericolosi derivanti da attività di bricolage e di piccola manutenzione.
6. La frazione secco residuo NON PUO' ESSERE CONFERITA presso il centro comunale di raccolta.

Art. 21 Modalità di conferimento del legno

1. Sono oggetto di raccolta della frazione legno, gli imballaggi in legno primari e secondari (ad esempio cassette), scarti della lavorazione del legno (pannelli, tavole, ecc..) e le altre frazioni merceologiche similari (ad esempio pallets) a condizione che non siano chimicamente trattate e non contengano sostanze pericolose, quali vernici e/o prodotti da trattamenti chimici, ecc...;
2. Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti di cui al comma 1 vengono eseguite presso il

Centro Comunale di Raccolta;

3. Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti di cui al comma 1 presso il Centro Comunale di Raccolta è riservata alle sole utenze domestiche **con il limite quantitativo di 200 Kg di materiale all'anno**;

Art. 22 Modalità di conferimento di pile e batterie

1. Tali rifiuti, appartenenti alla categoria dei rifiuti urbani pericolosi di cui all'art. 3 comma 2 del presente regolamento sono costituiti da:
 - a. pile a bottone;
 - b. pile stilo di vario formato;
 - c. batterie per attrezzature elettroniche;
 - d. batterie per automobili.
2. In relazione a quanto previsto dall'Art. 4, comma 1, del D.M. 194/03, le pile e gli accumulatori usati sono consegnati al rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile ovvero sono conferiti in forma differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dai soggetti esercenti il servizio pubblico (contenitori stradali e/o Centro Comunale di Raccolta).
3. Alle utenze commerciali specifiche, ossia ai rivenditori delle suddette tipologie di prodotti, verrà fornito, da esporre al pubblico, un contenitore per il conferimento delle pile e degli accumulatori usati, nel proprio punto di vendita. Il contenitore, idoneo all'immissione delle pile e degli accumulatori usati, sarà distribuito dal gestore per conto dall'amministrazione comunale e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato della raccolta. Il rivenditore deve conservare copia della documentazione idonea a dimostrare le modalità di raccolta e svuotamento del contenitore seguite presso il suo esercizio.
4. Presso gli esercizi di vendita delle pile o degli accumulatori rigenerati, ai sensi dell'Art. 7 del D.M. 194/03, deve essere esposto in evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli apposti sulle pile e sugli accumulatori.
5. È vietato immettere le pile o gli accumulatori usati nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati e/o abbandonarli lungo la strada o vicino ai contenitori;
6. Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti di cui al comma 1 presso il Centro Comunale di Raccolta è riservata alle sole utenze domestiche **con il limite quantitativo di 10 Kg di materiale all'anno**.

Art. 23 Modalità di conferimento dei rifiuti ingombranti

1. I rifiuti ingombranti, come definiti all'Art. 3 punto 4, lett. d), possono anche essere conferiti, dal detentore, direttamente nei contenitori predisposti presso il Centro Comunale di Raccolta o tramite il servizio di raccolta "ingombranti a domicilio" predisposto dal gestore che potrà essere attivato

dall'utente con le modalità comunicate dal gestore stesso.

2. Nel caso della raccolta "ingombranti a domicilio" il detentore è tenuto a disporre i beni obsoleti ed ingombranti di cui intende disfarsi, nel luogo, nel giorno e nell'orario concordato direttamente con il gestore del servizio di raccolta. Nel caso di raccolta al piano stradale il deposito deve essere effettuato in modo ordinato, occupando il minimo possibile di spazio pubblico e comunque con modalità tali da non costituire alcun ostacolo alla sosta e intralcio alla circolazione o pericolo per le persone, in particolare è vietato collocare i beni ingombranti e durevoli in corrispondenza di piazzole d'attesa e di fermate del trasporto pubblico;
3. **Il limite quantitativo di conferimento di tali rifiuti, applicato alle utenze, è fissato in 10 pezzi all'anno o in alternativa in 400 Kg all'anno.**

Art. 24 Modalità di conferimento dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE)

1. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche per uso domestico (RAEE) provenienti dai nuclei domestici che hanno esaurito la loro durata operativa possono essere conferiti:
 - a. nell' apposito Centro Comunale di Raccolta istituito dal Comune,
 - b. consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di una apparecchiatura nuova di tipologia equivalente,
 - c. consegnati tramite il servizio "ingombranti a domicilio" descritto al precedente art. 23.I distributori, in tale caso, assicurano, al momento della fornitura della nuova apparecchiatura, il ritiro gratuito di quella usata in ragione di uno contro uno.
2. Al fine di favorire la restituzione dei beni di cui al precedente comma, i produttori, gli importatori e i distributori, e le loro associazioni di categoria, possono stipulare accordi di programma e contratti ai sensi dell'Art. 206 del D.Lgs.152/06 ed in conformità a quanto predisposto dal D.Lgs. n.151 del 15 luglio 2005 recante "Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".
3. Le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs.151/05 che disciplina la materia, sono le seguenti:
 - a. Grandi elettrodomestici
 - b. Piccoli elettrodomestici
 - c. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
 - d. Apparecchiature di consumo
 - e. Apparecchiature di illuminazione
 - f. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)
 - g. Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero
 - h. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati)

- i. Strumenti di monitoraggio e di controllo
 - j. Distributori automatici.
4. In base al D.Lgs.151/2005 e al D.M. 25/09/07 n.185, i rifiuti generati dalle apparecchiature, gli strumenti ed i dispositivi, alimentati con energia elettrica da rete o da batterie, conferiti presso i centri di raccolta (Centro Comunale di Raccolta) saranno così raggruppati:
- a. Raggruppamento 1 - Freddo e clima.
 - b. Raggruppamento 2 – Altri grandi bianchi.
 - c. Raggruppamento 3 – Tv e monitor.
 - d. Raggruppamento 4 – IT e Consumer electronics, apparecchi di illuminazione (privati delle sorgenti luminose), PED ed altro, ad esempio : aspirapolvere, macchine per cucire, ferri da stiro, friggitrice, frullatori, computer (unità centrale, mouse, tastiera), stampanti, fax, telefoni cellulari, videoregistratori, apparecchi radio, plafoniere.
 - e. Raggruppamento 5 – Sorgenti luminose.
5. **Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti di cui al comma 1 ed al comma 3 presso il Centro Comunale di Raccolta è riservata alle sole utenze domestiche con il limite quantitativo di 2 pezzi all'anno;**

Art. 25 Modalità di conferimento dei medicinali e prodotti farmaceutici

- 1. Tali rifiuti, rientranti nella categoria dei rifiuti urbani pericolosi di cui all'art. 3 comma 2 del presente regolamento, sono costituiti da farmaci inutilizzati, scaduti o avariati.
- 2. La raccolta differenziata dei medicinali è attiva in tutta l'area urbana con contenitori dislocati in posizione adiacente l'accesso alla farmacia cittadina. Gli stessi devono essere strutturati in modo tale da non consentire il recupero dei rifiuti già introdotti da parte dei soggetti non autorizzati in quanto lo svuotamento è di esclusiva competenza del personale incaricato. Inoltre i contenitori devono essere a tenuta in modo tale da evitare la fuoriuscita di eventuali percolati e liquidi.
- 3. In caso di impossibilità ad un immediato avvio dei rifiuti sopra menzionati al trattamento e/o smaltimento finale essi devono essere stoccati provvisoriamente presso le stazioni di conferimento comunali (Centro Comunale di Raccolta);
- 4. E' fatto assoluto divieto di inserire all'interno dei suddetti contenitori materiali differenti da quelli riportati al precedente comma 1, come ad esempio siringhe usate, le quali devono essere conferite nella frazione indifferenziata "secco residuo", dotate del cappuccio di protezione;

Art. 26 Modalità di conferimento sfalci, potature, erba da giardini, parchi ecc

Il conferimento di tali rifiuti, provenienti da attività di manutenzione delle aree verdi pubbliche e private e dagli scarti ligno-cellulosici naturali, ad esclusione degli scarti di lavorazione del legno, viene effettuato con le seguenti modalità:

- 1. In forma diretta presso il Centro Comunale di raccolta; i rifiuti dovranno essere trasportati all'interno

di sacchi tassativamente non di colore nero ed il più possibile trasparenti;

2. A domicilio previo appuntamento con il gestore del servizio, con le modalità e nei giorni stabiliti dallo stesso; i rifiuti dovranno essere esposti all'interno di sacchi tassativamente non di colore nero ed il più possibile trasparenti;

3. Qualora i servizi di igiene urbana fossero gestiti con raccolte in contenitori stradali, è fatto assoluto divieto di conferire i rifiuti oggetto del presente articolo all'interno dei contenitori stradali destinati ai rifiuti urbani indifferenziati.

Art. 27 Modalità di conferimento degli oli e grassi vegetali ed animali esausti

1. Chiunque, in ragione della propria attività detiene oli e grassi vegetali ed animali esausti è obbligato a conferirli al Consorzio nazionale raccolta e trattamento oli e grassi vegetali ed animali esausti (CONOE);

2. Chiunque, in attesa del conferimento di cui al precedente comma 1, detenga oli e grassi animali e vegetali esausti, è obbligato a stoccare gli stessi in idonei contenitori a tenuta e con modalità tali da evitare ogni dispersione del rifiuto liquido nell'ambiente;

3. Per gli utenti domestici il conferimento dei rifiuti oggetto del presente articolo avviene in forma diretta presso il Centro Comunale di raccolta; i rifiuti dovranno essere stoccati e trasportati in idonei contenitori a tenuta e con modalità tali da evitare ogni dispersione del rifiuto liquido nell'ambiente;

4. **Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti di cui al comma 1 presso il Centro Comunale di Raccolta è riservata alle sole utenze domestiche con il limite quantitativo di 15 Kg all'anno;**

Art. 28 Modalità di conferimento dei rifiuti derivanti dalla manutenzione e riparazione del proprio veicolo a motore e dalle pratiche del "fai da te".

1. Per rifiuti provenienti dalla manutenzione e riparazione del proprio veicolo a motore si intende esclusivamente: oli minerali esausti, accumulatori al piombo esausti, pneumatici fuori uso;

2. Chiunque nell'ambito di un'attività economica produce i rifiuti di cui al comma 1 o altri rifiuti provenienti da riparazioni meccaniche è tenuto al conferimento obbligatorio ai relativi consorzi direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dal consorzio stesso;

3. Relativamente alle utenze domestiche, nell'ambito di attività di "fai da te", il conferimento dei rifiuti di cui al comma 1 avviene direttamente presso il Centro Comunale di raccolta;

4. Relativamente agli oli minerali esausti, l'utente domestico è tenuto a stocarli e trasportarli in idonei contenitori a tenuta e con modalità tali da evitare ogni dispersione del rifiuto liquido nell'ambiente;

5. **Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti di cui al comma 1 presso il Centro Comunale di Raccolta è riservata alle sole utenze domestiche con i seguenti limiti quantitativi:**

- **Oli minerali esausti : 15 Kg all'anno;**
- **Accumulatori al piombo esausti : 1 pezzo all'anno;**
- **Pneumatici fuori uso (esclusi pneumatici di autocarri, macchine operatrici, macchine agricole) : 4 pezzi all'anno.**

Art. 29 Modalità di conferimento di prodotti e contenitori etichettati con “T”, “F” e “Xi”

1. Tali rifiuti, rientranti nella categoria dei rifiuti urbani pericolosi di cui all'art. 3 comma 2 del presente regolamento, sono costituiti dai prodotti e relativi contenitori, tossici e/o infiammabili e/o irritanti, contrassegnati rispettivamente dai simboli del teschio e/o fiamma e/o Xi, impressi sulla confezione o stampati sull'etichetta, in colore nero su sfondo arancio, ovvero contraddistinti dalle lettere “T”, e/o “F” e/o “Xi”.
2. Tali rifiuti, per qualunque tipo di utenza, devono essere obbligatoriamente conferiti presso il centro comunale di raccolta, all'interno dei contenitori di origine, perfettamente sigillati e con modalità tali da evitare ogni dispersione del rifiuto nell'ambiente.

Art. 30 Modalità di conferimento di lampade a scarica, incandescenza e neon

1. Tali rifiuti, rientranti nella categoria dei rifiuti urbani pericolosi di cui all'art. 3 comma 2 del presente regolamento, devono essere conferiti integri obbligatoriamente presso il centro comunale di raccolta.

Art. 31 Modalità di conferimento di cartucce esauste e toner

1. Tali rifiuti, rientranti nella categoria dei rifiuti urbani pericolosi di cui all'art. 3 comma 2 del presente regolamento, devono essere conferiti integri, all'interno dell'originale imballaggio obbligatoriamente presso il centro comunale di raccolta o presso i rivenditori autorizzati.

Art. 32 Modalità di vernici, inchiostri, adesivi e resine

1. Tali rifiuti, rientranti nella categoria dei rifiuti urbani pericolosi di cui all'art. 3 comma 2 del presente regolamento, devono essere conferiti all'interno dell'originale imballaggio obbligatoriamente presso il centro comunale di raccolta.

Art. 33 Raccolta e trasporto

1. La raccolta ed il trasporto dei rifiuti saranno effettuati con idonei automezzi le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione siano tali da garantire il miglior grado possibile di protezione dell'ambiente, della salute pubblica e dei lavoratori che li utilizzano;
2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto rispetteranno le norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse al gestore per agevolare lo svolgimento del servizio (accesso a corsie preferenziali, fermate e soste anche in zone soggette a particolari divieti, ecc.);
3. Trattandosi di servizio pubblico essenziale, richiamato il comma 2 del precedente art. 10, il gestore potrà accedere con i propri mezzi anche all'interno di strade private non ad uso pubblico previa autorizzazione della proprietà.

Art. 34 Smaltimento e recupero

1. Lo smaltimento finale dei rifiuti avverrà in impianti debitamente autorizzati dalle autorità Regionali o Provinciali nell'ambito dei piani all'uopo predisposti e/o dei provvedimenti di carattere straordinario adottati dai competenti organismi.
2. Le modalità di pesatura dei rifiuti urbani e assimilati da recuperare o da smaltire devono essere tali da garantire la corretta ed oggettiva misurazione dei quantitativi raccolti siano essi destinati al recupero o allo smaltimento.
3. I dati riguardanti le pesate saranno raccolti e conservati a cura del gestore del servizio e dovranno essere inviati al Comune, nella persona del responsabile dell'esecuzione del servizio, con periodicità mensile.

TITOLO IV - RECUPERO DI MATERIALI E/O ENERGIA ED ATTIVITÀ PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DEL RIFIUTO

Art. 35 Recupero di materiali e/o energia

1. Il Comune promuove la definizione di idonee forme organizzative al fine di favorire la successiva selezione di materiali da destinarsi a recupero senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero arrecare pregiudizio all'ambiente ai sensi dell'Art. 178 del D.Lgs. 152/06.
2. Il Comune promuove l'organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'Art. 205 del D.Lgs.152/06 e/o quelli stabiliti dai piani regionali di gestione dei rifiuti tenendo conto altresì dell'esigenza di incentivare, anche attraverso campagne informative e tariffe premianti, il conseguimento di detti obiettivi.

Art. 36 Raccolte differenziate sperimentali e per fini conoscitivi

1. Possono essere attivate in forma sperimentale forme di raccolta differenziata attraverso le quali sia possibile conseguire il recupero di certe categorie di materiali. Tali raccolte differenziate possono essere organizzate anche mediante convenzioni con associazioni, enti o ditte private.
2. Possono essere attivate in forma sperimentale, in ambiti territoriali o per categorie di produttori da definirsi con ordinanza del Sindaco, anche forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica ed alla conoscenza della composizione del rifiuto sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di smaltimento che di ottimizzazione del recupero energetico, di tutela igienico-sanitaria ed ambientale nelle diverse fasi della gestione dei rifiuti.
3. Le ordinanze istitutive stabiliscono se il conferimento in forma sperimentale al servizio di raccolta differenziata debba ritenersi obbligatorio o facoltativo ed indicano eventualmente i soggetti obbligati.
4. Le suddette attività sperimentali, ove i risultati ottenuti siano positivi possono essere, a discrezione dell'Amministrazione, attivate in via permanente.

Art. 37 Centro Comunale di Raccolta

1. Al fine di valorizzare le raccolte differenziate, i rifiuti urbani e assimilati raccolti in maniera differenziata, potranno essere conferiti nell'apposito Centro Comunale di Raccolta, la cui gestione è rivolta a garantire, secondo criteri di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, che il conferimento degli stessi avvenga per raggruppamenti differenziati delle frazioni omogenee al fine di promuovere il recupero degli stessi nel rispetto dei principi dettati dalla vigente normativa in materia.
2. Il Centro Comunale di Raccolta è dotato di un piccolo box ad uso ufficio dove gli utenti potranno

trovare tutte le informazioni (materiale divulgativo ecc.) relative alla raccolta differenziata, e, nel caso di conferimento di rifiuti speciali non assimilati, potranno ottemperare alle relative formalità amministrative richieste dalle vigenti disposizioni in materia.

3. Presso il centro comunale di raccolta è anche istituito l'ufficio relazioni con il pubblico denominato "ecosportello". Le attività del detto ufficio vengono svolte all'interno del sopra citato ufficio e consistono in attività di comunicazione ed informazione all'utenza, distribuzione di materiale divulgativo, consegna e riconsegna dei kit di raccolta, organizzazione dei servizi a domicilio su appuntamento in alternativa al numero verde che il gestore dei servizi può attivare;
4. Per quanto riguarda la disciplina delle raccolte, i limiti quantitativi e qualitativi delle varie tipologie di rifiuti conferibili, le modalità di conferimento, le categorie di utenti abilitati al conferimento, l'organizzazione della gestione, la disciplina sanzionatoria e tutte le altre disposizioni relative al Centro Comunale di Raccolta si rinvia al documento, "Disposizioni per la gestione e l'uso del centro comunale di raccolta", Allegato n ° 2, al presente regolamento.

Art. 38 Incentivi ed agevolazioni

1. Per le utenze domestiche e non domestiche, singole o collettive, che si siano particolarmente distinte nell'attivare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani o assimilati potranno essere previste particolari forme di incentivazione quali:
 - a. attestati di benemerenzza da conferire, sulla base dei rendiconti della raccolta differenziata, a riconoscimento delle iniziative più meritevoli e dell'impegno profuso;
 - b. premi materiali che potranno essere assegnati in occasione di particolari campagne di comunicazione e sensibilizzazione dell'utenza;
 - c. eventuali adeguamenti tariffari che tengano conto delle azioni virtuose delle singole utenze.

Art. 39 Campagne di sensibilizzazione ed informazione

1. La pubblica amministrazione e/o il gestore, in sinergia, avranno l'onere di curare opportune campagne di sensibilizzazione ed informazione sulle modalità operative del servizio di raccolta nel territorio comunale e dei risultati raggiunti in merito alle percentuali di raccolta differenziata conseguite;
2. In fase di avvio del servizio, contestualmente alla consegna dei kit alle utenze (nel caso di servizio con il metodo porta a porta) verrà distribuita tutta la documentazione necessaria per consentire all'utenza una corretta gestione dei rifiuti e del servizio ad essi correlato;
3. In specifiche circostanze (es. particolari servizi di raccolta) potranno essere distribuiti opuscoli con le indicazioni sulle corrette modalità di conferimento dei vari materiali, sull'uso dei contenitori, sulla loro ubicazione, ecc.

TITOLO V - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 40 Definizioni

1. Ai soli fini gestionali, per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, quelli di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua, i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi quali giardini, parchi ed aree cimiteriali e i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni di cui al comma 2, lettera f) del D.Lgs. 152/06.

Art. 41 Attività di gestione dei rifiuti urbani esterni

1. Ai fini del presente regolamento le attività di gestione dei rifiuti urbani esterni si intendono riferite a:
 - a. spazzamento stradale;
 - b. rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati o depositati sul territorio comunale;
 - c. aree cimiteriali.

Art. 42 Gestione delle aree verdi pubbliche

Il Comune provvede direttamente, o per mezzo di ditte specializzate, alla gestione ed al mantenimento in stato di pulizia e decoro delle aree verdi pubbliche, provvedendo alla raccolta dei rifiuti in esse depositati. I rifiuti prodotti dal Comune dalle attività di manutenzione del verde e, nello specifico, gli sfalci e le potature, possono essere conferiti presso il centro comunale di raccolta o ritirati dal gestore presso il luogo di produzione senza costi ed oneri per il Comune.

Art. 43 Gestione del servizio di spazzamento delle strade

1. La gestione dei rifiuti urbani esterni viene effettuata:
 - a. sulle strade e piazze classificate come comunali rientranti nei perimetri di svolgimento del servizio, comprese di corsie di marcia, cunette e marciapiedi.
 - b. sui tratti urbani di strade statali e provinciali rientranti nei perimetri di svolgimento del servizio;
 - c. sulle strade e le aree private comunque soggette a pubblico transito rientranti nei perimetri di svolgimento del servizio purché soddisfino tutti i seguenti requisiti:
 - essere aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, passi carrai, cancelli, catena, cippi, ecc.);
 - essere dotate di regolare ed efficiente pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi;

2. La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento sono stabilite in relazione alle necessità e alle tecnologie adottate per ogni singola zona, garantendo il rispetto dei principi generali di cui all'Art. 1 del presente regolamento.
3. Il Comune, in accordo con il gestore del servizio, si riserva di istituire divieti di sosta temporanei (diurni e/o notturni), stabilendo i relativi orari e le zone interessate, per garantire, ove ciò sia ritenuto operativamente necessario, il corretto svolgimento del servizio nelle vie e piazze.
4. Il servizio include la rimozione delle erbe infestanti dai marciapiedi e dalle sedi stradali dotate di pavimentazione.
5. Il servizio include anche il lavaggio delle strade e dei marciapiedi, effettuato dal gestore su richiesta dell'Amministrazione con l'azione combinata di mezzi specifici ed operatori a terra.

Art. 44 Contenitori portarifiuti

1. Allo scopo di favorire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche sono installati appositi contenitori/cestini porta rifiuti che verranno svuotati con frequenza concordata con il gestore.
2. È fatto divieto di utilizzare tali contenitori per il conferimento di rifiuti urbani interni ed ingombranti.
3. È vietato il danneggiamento e/o imbrattamento dei contenitori, l'esecuzione di scritte e l'affissione di materiale di qualsivoglia natura (manifesti, targhe, ecc.), se non espressamente concesso dall'Amministrazione.

Art. 45 Gestione dei rifiuti cimiteriali

1. Alle attività di deposito temporaneo, raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni e dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali classificati tra gli urbani ai sensi dell'Art. 184 comma 2 lettera f) del D.Lgs.152/06 si applicano le norme regolamentari e tecniche dello stesso decreto e del D.P.R. 254/03 che disciplina la gestione dei rifiuti sanitari.
2. Ai sensi dell'Art. 2 del D.P.R. 254/03 si considerano:
 - a. rifiuti da esumazione ed estumulazione, i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:
 - assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
 - avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano della cassa;
 - resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo).
 - b. rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, i seguenti rifiuti derivanti da attività cimiteriali:
 - materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriali, murature e similari;
 - altri oggetti metallici o non metallici tolti prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

3. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani in base alle prescrizioni dettate dal legislatore all'Art.12 del D.P.R. 254/03.
4. I rifiuti da esumazione ed estumulazione, devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti Urbani da esumazioni ed estumulazioni".
5. I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma precedente. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero e smaltiti in impianti debitamente autorizzati ai sensi di legge.
6. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all'Art. 2 comma 1 lett. e) punto 5 del D.P.R. 254/03.
7. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui all'Art. 2 comma 1 lett. e) punti 1 e 3 del D.P.R. 254/03 tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.
8. I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui all'Art. 2 comma 1 lett. f) punto 1 del D.P.R. 254/03 possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti di cui all'Art. 2 comma 1 lett. f) punto 2 del D.P.R. 254/03.
9. I rifiuti identificati in: carta, cartone, plastica, ceri e residui vegetali in genere saranno smaltiti con le stesse modalità dei rifiuti urbani.
10. Ai responsabili dei cimiteri ed eventualmente al gestore del servizio se presente compete la sorveglianza ed il rispetto delle disposizioni del presente regolamento e del D.Lgs.152/06.

Art. 46 Aree scoperte private e luoghi di uso comune

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico poste all'interno del centro abitato, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali abbandonati anche da terzi.
2. A tale scopo essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità, onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
3. Qualora i responsabili di cui sopra non provvedano e l'accumulo dei rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, il Sindaco emana ordinanza nei confronti dei soggetti interessati, disponendo, in caso di inefficacia dell'ordinanza, affinché il servizio pubblico

esegua d'ufficio, con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili, i lavori di pulizia e di riassetto necessari.

Art. 47 Aree occupate dai mercati

1. I concessionari ed occupanti di posti vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo e selezionando i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività, dopo averne ridotto al minimo il volume, in appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio di raccolta.
2. I rifiuti putrescibili devono essere preventivamente chiusi in idonei sacchi a tenuta.
3. Le aree in concessione sono soggette a tassazione per lo smaltimento dei rifiuti in esse prodotti.
4. In occasione di fiere autorizzate in aree pubbliche, non rientranti tra i servizi dovuti dal gestore, a cura del promotore della manifestazione dovrà essere fatta richiesta al gestore che, in relazione all'impegno straordinario richiesto al pubblico servizio oltre la normale prestazione prevista dal contratto di servizio, concorderà il corrispettivo economico della prestazione. Nessun corrispettivo è dovuto al gestore del servizio ove la manifestazione sia organizzata direttamente dal Comune.

Art. 48 Aree occupate da pubblici esercizi

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio, eventualmente installando anche adeguati contenitori;
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani, in particolare si fa obbligo di conferire in modo differenziato le tipologie di rifiuti nelle zone in cui il servizio di raccolta differenziata è stato organizzato.
3. All'orario di chiusura l'area in concessione deve risultare perfettamente pulita.
4. L'occupazione in concessione di aree pubbliche non deve impedire in alcun modo la circolazione dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani e degli operatori.

Art. 49 Carico e scarico merci e materiali

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.
2. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio, fatti salvi i diritti di rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili, nonché di procedere ad irrogare le relative sanzioni ai sensi di legge e di regolamento.
3. **La mancata osservanza delle disposizioni cui al presente articolo è punita con l'ammenda prevista nella successiva Tabella 2.**

Art. 50 Manufatti od oggetti posti sul suolo pubblico a scopo ornamentale e per altre finalità

1. Chiunque, previa autorizzazione comunale, collochi sul suolo pubblico manufatti a scopo ornamentale (es.: fioriere, vasi etc.) e per altre finalità è responsabile della loro manutenzione e pulizia.
2. I manufatti rotti o comunque inutilizzabili devono essere rimossi da coloro che li hanno posizionati.
3. In caso di accertata inerzia, il Comune provvederà alla loro rimozione con spese a carico di chi ha installato il manufatto.
4. Nel caso in cui i manufatti vengano posati in coincidenza di attività stagionali, scaduta l'autorizzazione temporanea, dovranno essere rimossi dal suolo pubblico a cura di chi li ha posizionati.

Art. 51 Aree pubbliche occupate da cantieri

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico, è tenuto, sia quotidianamente che al termine dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo, prevenendo l'afflusso di detriti e altri materiali di rifiuto all'interno della rete fognaria (caditoie). Inoltre, salvo il caso in cui lo stato dei luoghi non lo consenta, durante il periodo di permanenza del cantiere sarà vietato il deposito temporaneo dei materiali di scarto delle lavorazioni direttamente sul suolo pubblico e sarà richiesto, a tal fine, l'utilizzo di cassoni scarrabili di idonea capacità.
2. Analoghe disposizioni valgono per le aree interessate da interventi ed opere stradali e infrastrutturali di qualsiasi tipo.
3. In particolare, per consentire un recupero di frazioni omogenee, dovranno essere separate le diverse tipologie dei rifiuti e conferite alle rispettive filiere.
4. È vietato conferire rifiuti speciali (tipicamente inerti, barattoli di vernice, solventi, ecc.) nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.
5. È fatto altresì obbligo a chi effettua le attività esplicitate al comma 1 del presente articolo, di mantenere pulita l'area circostante il cantiere, qualora vi fosse movimentazione di mezzi, direttamente collegati alle attività di cantiere e transitanti sulla pubblica via (si applicano le sanzioni di cui agli Artt. 192, 255 e 256 del D.Lgs. 152/2006).

Art. 52 Manifestazioni pubbliche

1. Gli enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti politici o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative, anche senza finalità di lucro, quali feste, sagre, mostre o altre manifestazioni culturali, sportive o sociali su strade, piazze ed aree pubbliche o di

uso pubblico, sono tenuti a comunicare al gestore del servizio pubblico di raccolta e smaltimento il programma delle iniziative e le aree che si intende utilizzare.

2. I soggetti di cui sopra devono provvedere, direttamente o attraverso convenzione con il servizio pubblico, alla pulizia delle stesse. Nel caso in cui il servizio venga svolto direttamente i rifiuti devono essere conferiti nei contenitori appositamente predisposti dal servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
3. Salvo diverse disposizioni, gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico potranno essere imputati agli organizzatori delle manifestazioni.

Art. 53 Aree adibite a luna park, circhi, spettacoli viaggianti

1. Le aree, pubbliche o private, occupate da spettacoli viaggianti, luna park e circhi, devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti i quali sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle eventuali specificatamente emanate con apposite ordinanze sindacali.
2. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area potrà contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso di pubblico, che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o dalle installazioni.
3. Il titolare della concessione dovrà provvedere direttamente o tramite apposita convenzione con il gestore dei servizi di igiene urbana, alla pulizia delle aree, piazze o strade durante e dopo l'uso. Nel caso in cui il servizio venga svolto direttamente, i rifiuti devono essere conferiti nei contenitori appositamente predisposti dal servizio di raccolta dei rifiuti urbani, secondo le modalità impartite.
4. Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato, dovrà ricadere sugli organizzatori delle attività svolte nelle aree suddette.
5. Al momento della concessione d'uso del suolo pubblico per spettacoli viaggianti il Comune potrà disporre, a garanzia delle operazioni di pulizia dell'area, che il richiedente costituisca valida cauzione, sotto forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni di occupazione.
6. In caso di mancata osservanza delle disposizioni cui sopra si applicano le sanzioni di cui agli Artt. 192, 255 e 256 del D.Lgs. 152/2006).

Art 54 Rifiuti abbandonati

1. Attestato il divieto di abbandono fissato dall'Art.192 del D.Lgs.152/06, ove siano accertati depositi incontrollati di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, i preposti potranno accertare, anche raccogliendo eventuali reperti, l'identità del responsabile, il quale è tenuto, ferme restando le sanzioni previste dall'articolo di cui sopra, a raccogliere i rifiuti ed a smaltirli nei modi previsti dal presente Regolamento.
2. In caso di inadempienza, il Sindaco, allorché sussistano motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, sentito il parere della ASL competente, dispone ordinanza in danno dei soggetti

interessati, fissando un termine affinché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine, il servizio esegue con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, in danno dei soggetti obbligati.

Art. 55 Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche

1. Le persone che conducono cani o altri animali domestici per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le zone a verde, sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni. Dovranno in tal senso provvedere personalmente all'eliminazione e all'asporto di escrementi solidi, ovvero a condurre l'animale presso apposite piazzole che possono essere predisposte a tale scopo dall'Amministrazione Comunale in piazze ed aree verdi cittadine.
2. **La mancata osservanza delle disposizioni cui al presente articolo è punita con l'ammenda prevista nella successiva Tabella 1.**

TITOLO VI - RIFIUTI SPECIALI

Art. 56 Convenzioni per il conferimento di rifiuti speciali tramite il servizio pubblico

1. Il conferimento di rifiuti speciali, non assimilati ai rifiuti urbani ai sensi del presente regolamento, è ammesso esclusivamente dietro stipula di apposita convenzione. Allo scopo gli stessi produttori dei rifiuti, se non provvedono direttamente, potranno presentare la domanda al soggetto che espleta il servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati (gestore del servizio).
2. La domanda dovrà contenere:
 - le generalità complete del richiedente;
 - la descrizione e la localizzazione dell'attività da cui provengono i rifiuti speciali;
 - la quantificazione dei rifiuti (in Kg/g. o mese o in m³/g. o mese nei casi di rifiuti a bassa densità) e loro tipologia;
 - la periodicità di consegna prevista e proposta;
 - la dichiarazione con cui il richiedente si impegna a pagare i costi del servizio richiesto;
 - il sistema o modo di conferimento;
 - ogni altra notizia ritenuta utile.
3. Alla domanda dovranno essere allegati:
 - scheda/e descrittiva del/i rifiuto/i (tipizzazione);
 - certificato CCIAA.
4. La convenzione viene stipulata previa istruttoria che accerti la possibilità di recepire i rifiuti speciali, di cui si chiede il conferimento, e propone, caso per caso, le modalità, i tempi e il costo del servizio (sulla base di tariffe e formule fissate dal gestore e approvate dal Comune).
5. La convenzione di cui sopra ha validità di un anno e andrà rinnovata almeno un mese prima della sua scadenza naturale. Il mancato rispetto del presente Regolamento e delle norme previste dalla convenzione comporterà la decadenza della convenzione.
6. Il Comune si riserva di poter sospendere la validità delle convenzioni, per motivi di servizio, per ragioni di igiene e comunque per altre necessità di pubblico interesse, dietro preavviso di 15 gg.
7. **I rifiuti speciali non assimilabili, prodotti da attività svolte in economia diretta dal Comune, sono raccolti dal gestore o conferiti direttamente dal Comune, senza la necessità di stipulare la suddetta convenzione in quanto trattasi di attività già prevista nei contratti di servizio.**

Art. 57 Raccolta e recupero inerti provenienti da attività edilizia

1. È fatto assoluto divieto di conferire materiali inerti, anche se prodotti in piccole quantità dall'utenza domestica, all'interno dei contenitori per la raccolta domiciliare dei rifiuti (si applicano le sanzioni di cui agli Artt. 192, 255 e 256 del D.Lgs. 152/2006);
2. Tali rifiuti potranno essere conferiti dalle sole utenze domestiche in modiche quantità presso il Centro Comunale di Raccolta **con il limite quantitativo di 1mc di materiale all'anno;**

3. Per le utenze non domestiche e per le eccedenze, detti rifiuti dovranno essere conferiti dal produttore a propria cura e spese presso appositi impianti autorizzati (discariche o impianti di riciclaggio).

Art. 58 Raccolta e trasporto di rifiuti in cemento amianto

1. Per la raccolta, trasporto e smaltimento di questa tipologia di rifiuti, il cittadino o l'attività produttiva devono rivolgersi ad aziende specializzate ed autorizzate allo svolgimento di questa attività.
2. È assolutamente fatto divieto di abbandonare tali materiali nell'ambiente o presso i contenitori della raccolta ordinaria (si applicano le sanzioni di cui agli Artt. 192, 255 e 256 del D.Lgs. 152/2006).

Art. 59 Raccolta di liquami e fanghi biologici

1. È fatto divieto di conferire al servizio ordinario di raccolta i rifiuti provenienti da fosse settiche, fosse biologiche e pozzi neri (si applicano le sanzioni di cui agli Artt. 192, 255 e 256 del D.Lgs. 152/2006).
2. L'utenza ha l'obbligo di rivolgersi ad azienda specializzata, in regola con la normativa vigente in materia.

Art. 60 Sgombero della neve

1. Nelle aree pubbliche è vietato invadere la carreggiata e ostruire il passaggio sui marciapiedi con la neve rimossa e ostruire gli scarichi ed i pozzetti stradali.
2. La neve proveniente da luoghi privati, dovrà essere allontanata a cura e spese del proprietario dello stabile o del fondo. È vietato scaricare la stessa su marciapiedi, strade o sul suolo pubblico in genere.
3. Per ulteriori specifiche disposizioni in merito allo sgombero della neve, si rinvia alle specifiche determinazioni che saranno emanate dal Sindaco in occasione del verificarsi dello specifico evento meteorico e/o già previste da altri regolamenti comunali.

Art. 61 Spurgo caditoie e pozzetti stradali

1. L'attività di spurgo caditoie e pozzetti stradali sarà effettuata di volta in volta dal Comune e regolamentata da accordi con gestori autorizzati alle operazioni.

Art. 62 Rivenditori al dettaglio di batterie ed olio minerale

1. I rivenditori al dettaglio che non effettuano la sostituzione delle batterie dei veicoli, sono tenuti ad esporre una targa ben visibile che inviti gli acquirenti a conferirle negli appositi centri di raccolta e stoccaggio ed a non disperderle nell'ambiente.
2. I rivenditori al dettaglio di oli minerali che non effettuano la sostituzione dell'olio sono tenuti ad

esporre una targa ben visibile che elenca i centri autorizzati per il conferimento e lo stoccaggio degli stessi e che inviti gli acquirenti a conferire tale olio nei centri medesimi e a non disperderlo nell'ambiente.

3. I cittadini che provvedano autonomamente al cambio dell'olio o della batteria di un veicolo, sono tenuti a conferire l'olio usato e la batteria secondo le modalità di cui ai precedenti commi presso il Centro Comunale di Raccolta appositamente attrezzato.

TITOLO VII - CONTROLLI E SANZIONI

Art. 63 Divieti e sanzioni

1. Oltre ai divieti espressamente citati negli articoli del presente regolamento:
 - a. è vietato gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, comprese nel territorio comunale, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e, in genere, materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti;
 - b. è vietato scaricare rifiuti di qualsiasi natura nelle acque pubbliche o private;
 - c. è vietata ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti all'interno degli appositi contenitori, al cittadino o a chi non espressamente autorizzato;
 - d. è vietato l'incendio di rifiuti o residui di lavorazione di qualsiasi tipo sia in area privata che in area pubblica.
 - e. è vietato introdurre rifiuti all'interno dei pozzetti e/o delle caditoie stradali;
 - f. è vietato smaltire rifiuti tramite gli scarichi fognari, in particolare è vietato l'uso di trituratori applicati sullo scarico dei lavelli, salvo che non sia consentito dalle leggi vigenti e approvato dal gestore della pubblica fognatura e limitatamente ai rifiuti biodegradabili;
 - g. è vietato gettare su marciapiedi o suolo pubblico in genere, cartacce o altri materiali minuti senza fare uso degli appositi contenitori (contenitori getta rifiuti);
 - h. è vietato conferire rifiuti speciali non assimilati (tipicamente inerti, barattoli di vernice, solventi, ecc.) nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani;
 - i. è vietato il conferimento dei contenitori qualora il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura;
 - j. è vietato l'abbandono, da parte dell'utente, di rifiuti, anche se protetti da apposito involucro a fianco dei contenitori, salvo quanto riportato nel seguente regolamento.
 - k. è vietato immettere nei contenitori residui liquidi;
 - l. al fine di mantenere il decoro urbano:
 - è vietato il lancio e/o deposito di volantini e altro materiale pubblicitario su vie, piazze o aree verdi pubbliche;
 - è vietata la collocazione di volantini e altro materiale pubblicitario sotto i tergicristalli dei veicoli e/o in prossimità degli accessi di edifici pubblici o privati;
 - è consentita la distribuzione di volantini e materiale pubblicitario nei pubblici esercizi;
 - è vietata l'affissione di manifesti e volantini sui pali della pubblica illuminazione, sui contenitori per la raccolta dei rifiuti, sugli impianti semaforici, sulle superfici pubbliche e su parti dell'arredo urbano destinate a diverso utilizzo rispetto alla pubblica affissione;
 - è consentita la distribuzione mediante consegna diretta alle persone. Le sanzioni, per le violazioni delle disposizioni di cui sopra saranno a carico dell'intestatario della pubblicità in solido con l'autore materiale dell'infrazione.

- m. è vietato introdurre materiali accesi o incandescenti nei contenitori;
 - n. è vietato ribaltare e/o danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) se non espressamente autorizzato.
2. Le violazioni a quanto prescritto dal presente Regolamento sono punite, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti, con il pagamento di una sanzione amministrativa, nell'ambito dei minimi e massimi prefissati. Nella successiva **Tabella 1** parte integrante del presente Regolamento, sono indicati i valori minimi e massimi delle sanzioni amministrative da applicarsi per le singole violazioni.
 3. Ai sensi dell'Art.197 del D.Lgs.152/06 alla Provincia competono, in linea generale le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, da esercitarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nonché il controllo su tutte le attività di gestione dei rifiuti.
 4. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento (accertamento e sanzionamento) è attribuito, in via generale, agli agenti del corpo di Polizia Locale: il Comune, con provvedimento del Sindaco, può conferire ai propri dipendenti o ai dipendenti ai quali è affidato il servizio di raccolta dei rifiuti, funzioni di accertamento e di contestazione immediata delle violazioni al presente Regolamento relative alle modalità di conferimento dei rifiuti ai servizi di raccolta ad altri funzionari comunali, al gestore del servizio e/o Enti erogatori di pubblici servizi (Art. 4, L.R. 5 dicembre 2006, n.23), I verbali redatti dai suddetti soggetti hanno l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile.
 5. Gli agenti del Corpo di Polizia Locale, e gli altri funzionari indicati, possono, nell'esercizio delle funzioni conferite, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e a ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
 6. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia di Stato.
 7. Ogni utente, in quanto tale, ha il diritto e l'interesse, per sé o per gli altri, di segnalare ogni disfunzione eventualmente accertata come pure ogni danneggiamento ad attrezzature fisse e/o mobili, affinché sia possibile il più tempestivo ed idoneo intervento correttivo e/o repressivo da parte delle autorità competenti.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 64 Ordinanze contingibili ed urgenti

1. In considerazione di quanto previsto dall'Art. 191 del D.Lgs. 3/04/2006 n.152, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.
2. Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente, al Ministero della Sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.
3. Tali ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

Art. 65 Proprietà del rifiuto

1. Tutti i materiali conferiti come rifiuti al servizio pubblico di igiene urbana sono di proprietà dell'amministrazione comunale.
2. Gli oggetti di valore rinvenuti si considerano "cose trovate" e del fatto verrà data pronta comunicazione agli organi di polizia preposti.

Art. 66 Osservanza di altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti e di igiene urbana.

Art. 67 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento diventa operativo a partire dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni del D.Lgs.152/06 e di ogni altra legge, regolamento o normativa vigente che tratti direttamente o indirettamente la materia.
3. Il presente Regolamento sarà inserito nella rete telematica del Comune e del gestore ed allo stesso sarà data la massima pubblicità.

Art. 68 Variazioni alle presenti norme

1. Sono ammesse variazioni operative non sostanziali effettuate, su indicazione del Comune, dal gestore al fine di migliorare il servizio, adattarsi alle nuove necessità e migliorare l'efficienza del sistema.
2. Tali variazioni, in relazione della loro diversa entità, saranno assentite attraverso delibera di giunta, (cambiamento volumetria cassonetti, incremento numero di filiere di rifiuti raccolti, aumento/decremento numero di passaggi di svuotamento, e similari).
3. Cambiamenti sostanziali dei servizi e delle disposizioni del presente Regolamento dovranno essere assentite attraverso deliberazione del Consiglio Comunale.

TABELLA 1 - SANZIONI

Le seguenti sanzioni si applicano fatte salve le eventuali sanzioni penali previste per Legge e gli eventuali oneri aggiuntivi per la corretta selezione, avvio a smaltimento e/o recupero dei rifiuti conferiti i quali si applicano al responsabile della violazione.

VIOLAZIONE	SANZIONI (min / max)
Mancata osservanza delle disposizioni generali in materia di raccolta dei rifiuti	€ 25,00 / 150,00
Mancato rispetto delle modalità di conferimento differenziato dei rifiuti	€ 25,00 / 150,00
Conferimento di rifiuti urbani pericolosi al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti	€ 100,00 / 500,00
Conferimento di rifiuti speciali non assimilabili per quantità o qualità al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti	€ 50,00 / 500,00
Conferimento di rifiuti speciali non assimilabili o pericolosi all'interno dei contenitori o presso i punti di prelievo del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti	€ 100,00 / 500,00
Intralcio alle attività degli addetti ai servizi di igiene urbana	€ 50,00 / 300,00
Esposizione dei rifiuti in giorni od orari diversi da quelli previsti dal servizio di raccolta	€ 25,00 / 150,00
Mancato ritiro dei contenitori vuoti nei termini stabiliti	€ 25,00 / 150,00
Incendio di rifiuti urbani o assimilati non pericolosi	€ 25,00 / 100,00
Incendio di rifiuti urbani o assimilati pericolosi	€ 50,00 / 500,00
Danneggiamento dei contenitori forniti in comodato d'uso	€ 25,00 / 150,00
Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti non ingombranti e non pericolosi, sul suolo e nel suolo	€ 25,00 / 150,00 (Art. 255 del D.Lgs.152/06)
Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti ingombranti e pericolosi, sul suolo e nel suolo	€ 300,00 / 3.000,00 (Art. 255 del D.Lgs.152/06)
Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti pericolosi, sul suolo e nel suolo	€ 600,00 / 6.000,00 (Art. 255 del D.Lgs.152/06)
Mancata pulizia del suolo a seguito di carico/scarico merci	€ 25,00 / 150,00
Lordamento del suolo pubblico con rifiuti provenienti da attività edilizia o sollevamento di polveri provenienti dai detti rifiuti	€ 25,00 / 150,00
Mancata rimozione dal suolo delle deiezioni animali	€ 25,00 / 150,00
Mancata pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici, spettacoli itineranti, pubbliche manifestazioni	€ 25,00 / 150,00
Cernita non autorizzata dei rifiuti conferiti al servizio pubblico	€ 25,00 / 150,00

TABELLA 2 – ASSIMILABILITA' DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI

DESCRIZIONE	CER	Mc/anno	Kg/anno
Imballaggi in vetro	151007	60,00	10.000,00
Imballaggi in carta e cartone	150101	60,00	3.000,00
Imballaggi in plastica	150102	90,00	9.000,00
Imballaggi in legno	150103	50,00	2.000,00
Imballaggi in metallo	150104	50,00	2.000,00
Imballaggi in materiali compositi	150105	40,00	2.000,00
Abbigliamento e prodotti tessili	200110 200111	1,00	200,00
Oli e grassi vegetali e animali commestibili	200125	0,50	50,00
Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci non pericolosi	030105	2,00	400,00

COMUNE DI MONTE ROMANO

Provincia di Viterbo

Disposizioni per la pratica del compostaggio domestico sul territorio Comunale Allegato n ° 1 al Regolamento di igiene urbana



INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Oggetto del regolamento	pag. 1
Art. 2	Definizione di compostaggio domestico	pag. 1
Art. 3	Riferimenti normativi e norme di rinvio	pag. 1
Art. 4	Finalità	pag. 1
Art. 5	Definizione di albo compostatori	pag. 2
Art. 6	Altre definizioni	pag. 2
Art. 7	Compostaggio domestico nell'ambito del Comune di Monte Romano	pag. 2

TITOLO II - L'ALBO COMPOSTATORI

Art. 8	Iscrizione all'albo compostatori	pag. 3
Art. 9	Utenze aventi diritto	pag. 3

TITOLO III - NORME RELATIVE ALLA PRATICA CORRETTA

Art. 10	Rifiuti compostabili	pag. 4
Art. 11	Rifiuti non compostabili	pag. 4
Art. 12	Individuazione dell'area	pag. 5
Art. 13	Tipologie di compostaggio	pag. 5
Art. 14	Criteri di compostaggio	pag. 5
Art. 15	Distanze dai confini	pag. 5
Art. 16	Compostaggio in aree condominiali o comuni	pag. 5

TITOLO IV - RIDUZIONE E FACILITAZIONE

Art. 17	Riduzione tributaria	pag. 6
Art. 18	Ulteriori facilitazioni	pag. 6

TITOLO V - VARIAZIONI, RINNOVO, RECESSO

Art. 19	Variazioni	pag. 6
Art. 20	Rinnovo iscrizione all'Albo Compostatori	pag. 6
Art. 21	Recesso dall'Albo Compostatori	pag. 6

TITOLO VI - DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 22	Divieti	pag. 7
Art. 23	Controlli	pag. 7
Art. 24	Sanzioni	pag. 8

Modelli e allegati

Istanza di iscrizione Albo compostatori	pag. 10
---	---------

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina la pratica del Compostaggio Domestico sul territorio comunale di Monte Romano. Il Comune approva il presente Regolamento come allegato al “Regolamento comunale di Igiene urbana” e stabilisce le misure e le modalità da applicare all’attività di compostaggio domestico.

ART. 2 – DEFINIZIONE DI COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Il compostaggio domestico è un sistema di gestione autonomo della frazione organica presente nei rifiuti solidi urbani prodotti in ambiente domestico, di origine prevalentemente alimentare.

Non rientrano nella pratica del compostaggio domestico gli scarti organici putrescibili derivanti da attività di trasformazione e lavorazione agro-industriale, industriale e artigianale.

ART. 3 – RIFERIMENTI NORMATIVI E NORME DI RINVIO

Il presente Regolamento è stato predisposto ai sensi del D.Lgs. 152/2006. Tutte le modifiche e integrazioni normative in materia, rese obbligatorie da successive norme comunitarie, nazionali o regionali, si intendono automaticamente trasferite al presente Regolamento senza bisogno di nessuna deliberazione di adattamento, purchè abbiano sufficiente grado di dettaglio da renderne possibile l’applicazione.

ART. 4 – FINALITÀ

I rifiuti organici devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero danneggiare l’ambiente.

In particolare:

- a) senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, la fauna e la flora;
- b) senza causare esalazioni moleste;
- c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

La gestione domiciliare del rifiuto organico si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti, dalla produzione e successive fasi, fino all’utilizzo del

prodotto nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario. Il compostaggio domestico ha come finalità:

- a) diminuire il flusso dei rifiuti organici nel sistema di Raccolta comunale;
- b) favorire la valorizzazione del rifiuto organico attraverso il recupero e la trasformazione domestica;
- c) limitare i costi legati allo smaltimento del rifiuto organico.

ART. 5 – DEFINIZIONE DI ALBO COMPOSTATORI

L'Albo Comunale dei Compostatori è l'elenco degli utenti che dichiarano di trattare, in modo autonomo, i propri rifiuti organici secondo le disposizioni del presente Regolamento. Tali utenti, al momento dell'iscrizione all'albo dichiarano implicitamente di conoscere il presente regolamento e di accettarne le disposizioni e, laddove sia attivata la raccolta differenziata dei rifiuti con il metodo porta a porta, accettano di riconsegnare al gestore il kit consegnato in fase di avvio del servizio per l'esposizione del rifiuto frazione umido.

ART. 6 – ALTRE DEFINIZIONI

Ai fini delle norme contenute nel presente Regolamento valgono inoltre le seguenti definizioni:

1. *utenti*: gli iscritti al ruolo TARI del Comune di Monte Romano, beneficiari del servizio comunale di gestione dei rifiuti;
2. *utenze*: immobili per cui gli utenti pagano la TARI;
3. *organico*: rifiuti composti da tutte quelle sostanze di origine animale o vegetale come residui di cucina e piccole potature;
4. *composter / kit di compostaggio*: contenitore per il compostaggio di rifiuti organici;
5. *compost*: prodotto finale dell'attività di compostaggio, simile al terriccio è una sorta di fertilizzante soffice, ricco di sostanze utili.

ART. 7 – COMPOSTAGGIO DOMESTICO NEL COMUNE DI MONTE ROMANO

Il Comune di Monte Romano incentiva la pratica del compostaggio domestico su tutto il suo territorio. Garantisce assistenza al cittadino e promuove attività di comunicazione sulle modalità e sui vantaggi di tale pratica. Gli iscritti all'Albo Compostatori potranno fruire, ove stabilito dal Comune con successive determinazioni, di una riduzione della TARI.

TITOLO II – L'ALBO COMPOSTATORI

ART. 8 – ISCRIZIONE ALL'ALBO COMPOSTATORI

Per richiedere l'iscrizione all'Albo Compostatori, l'utente deve compilare l'apposito modulo di domanda disponibile in calce al presente regolamento.

La richiesta, compilata in ogni sua parte, andrà consegnata all'Ufficio tributi del Comune che provvederà ai dovuti accertamenti e all'iscrizione dell'utente all'Albo Compostatori.

Gli utenti richiedenti a cui verrà accettata l'iscrizione all'Albo verranno convocati dal gestore del servizio presso l'ecosportello per l'eventuale riconsegna del kit fornito in comodato d'uso e destinato alla raccolta ed al conferimento della frazione organica e la contestuale consegna del kit di compostaggio e di eventuale materiale informativo.

ART. 9 – UTENZE AVENTI DIRITTO

Hanno diritto a presentare domanda di iscrizione all'Albo Compostatori tutti i cittadini contribuenti del Comune di Monte Romano regolarmente iscritte al ruolo TARI per le utenze domestiche.

Nella domanda, gli utenti dichiarano:

1. di effettuare il compostaggio domestico dei propri rifiuti organici in modo abitudinario e continuativo nel rispetto del presente regolamento;
2. di praticare il compostaggio domestico su terreni privati, di proprietà in disponibilità e negli stessi terreni far uso del compost prodotto;
3. il numero di componenti di cui è composto il nucleo familiare;
4. di rendersi disponibili per la fase di formazione e per tutte le eventuali attività di controllo che il Comune riterrà opportuno compiere.

TITOLO III – NORME RELATIVE ALLA PRATICA CORRETTA

ART. 10 – RIFIUTI COMPOSTABILI

Possono essere compostati i seguenti materiali:

- a) resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo in genere cotti e crudi, fondi di caffè, filtri del tè ecc);
- b) gusci d'uova, piccole ossa;
- c) scarti del giardino e dell'orto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sfalcio dei prati, legno di potatura e ramaglie, fiori recisi e appassiti, foglie secche, residui di ortaggi);
- d) paglia, segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero;
- e) fazzoletti di carta, salviette (non imbevuti di detergenti o prodotti chimici in genere - comunque in piccola quantità);
- f) cenere di combustione di scarti vegetali;
- g) elementi vegetali non completamente decomposti presenti nel compost maturo;

ART. 11 – RIFIUTI NON COMPOSTABILI

È vietato il compostaggio delle seguenti sostanze:

- a) metalli, plastica e gomma in genere;
- b) rifiuti derivanti da attività di demolizione edile;
- c) vetro e ceramiche;
- d) sostanze contenenti acidi (vernici e batterie);
- e) olio vegetale esausto;
- f) sostanze contenenti prodotti di sintesi e metalli pesanti o dagli stessi contaminati (pile e olii minerali);
- g) tessuti;
- h) legno verniciato o comunque sottoposto a trattamento con sostanze non naturali;
- i) farmaci scaduti;
- j) carta patinata, carta stampata, carta colorata.

È inoltre sconsigliato l'utilizzo di foglie di piante resistenti alla degradazione (quali, ad esempio, aghi di conifere, magnolia, castagno) poichè rallentano il processo di compostaggio. Eventuale rifiuto verde in esubero, rispetto alla capacità di compostaggio, dovrà essere conferito presso il Centro comunale di Raccolta predisposto dal Comune. L'elenco dei suddetti materiali è da intendersi puramente esemplificativo e non esaustivo.

ART. 12 – INDIVIDUAZIONE DELL'AREA

L'area dove viene svolta l'attività il compostaggio deve essere obbligatoriamente situata nel territorio del Comune di Monte Romano. Qualora tale area non corrisponda all'indirizzo di residenza dell'utente, la diversa ubicazione deve essere dichiarata nella domanda d'iscrizione all'Albo dei Compostatori..

Per praticare il compostaggio domestico è necessario che le utenze dispongano di un'area verde (per esempio un orto o un giardino).

ART. 13 – TIPOLOGIE DI COMPOSTAGGIO

Il compostaggio domestico è praticabile esclusivamente utilizzando i kit di compostaggio consegnato in comodato d'uso dal gestore del servizio all'utenza iscritta all'Albo.

ART. 14 – CRITERI DI COMPOSTAGGIO

Il processo di compostaggio deve essere costantemente tenuto sotto controllo. È fondamentale evitare emissioni nocive o fastidiose nonché il manifestarsi di condizioni igienico-sanitarie critiche e pericolose. Va inoltre rispettato il decoro urbano.

ART. 15 – DISTANZE DAI CONFINI

È obbligatorio collocare il proprio sito di compostaggio a una distanza minima di 3 metri dal confine comune, sia che si tratti di un privato, di una strada o di un'area pubblica..

È inoltre fondamentale scegliere un sito sufficientemente lontano dalle abitazioni di terzi, allo scopo di non arrecare molestie al vicinato. In prossimità delle abitazioni di terzi il sito di compostaggio dovrà essere posizionato ad almeno 10 metri da porte o finestre.

ART. 16 – COMPOSTAGGIO IN AREE CONDOMINIALI O COMUNI

Chiunque intendesse praticare il compostaggio domestico presso aree verdi comuni o condominiali dovrà dotarsi dell'assenso di tutti i condomini anche di coloro i quali non hanno richiesto l'inserimento nell'Albo dei Compostatori o che, comunque, non praticano il compostaggio domestico.

TITOLO IV – RIDUZIONE E FACILITAZIONI

ART. 17 – RIDUZIONE TRIBUTARIA

Gli utenti iscritti nell'Albo dei Compostatori, ove l'Amministrazione intendesse deliberare in merito, potranno beneficiare di una riduzione dell'importo TARI annuo.

ART. 18 – ULTERIORI FACILITAZIONI

Il Comune di Monte Romano si riserva di erogare ulteriori facilitazioni alle utenze iscritte all'Albo Comunale dei Compostatori quali, ad esempio, assistenza e incontri di formazione.

TITOLO V – VARIAZIONI, RINNOVO, RECESSO

ART. 19 – VARIAZIONI

Qualsiasi variazione riguardante l'attività di compostaggio domestico, come la variazione del numero di componenti del nucleo familiare, compresa la cancellazione o la sospensione dell'attività deve essere immediatamente comunicata all'Ufficio tributi. Il diverso posizionamento del kit di compostaggio dal sito a cui è stata assegnato deve invece essere espressamente autorizzato dall'Ufficio tecnico.

ART. 20 – RINNOVO ISCRIZIONE ALL'ALBO COMPOSTATORI

L'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori si intende tacitamente rinnovata di anno in anno a meno che non venga comunicata la rinuncia o venga accertata la perdita dei requisiti. Il rinnovo presuppone naturalmente la continuazione dell'impegno da parte dell'utenza nella pratica del compostaggio domestico e il mantenimento dei requisiti per l'iscrizione all'Albo Compostatori.

ART. 21 – RECESSO DALL'ALBO COMPOSTATORI

L'utente può richiedere la cancellazione dall'Albo Comunale Compostatori in qualsiasi momento tramite comunicazione scritta e indirizzata all'Ufficio tributi. Una cancellazione volontaria dall'Albo dei Compostatori comporta la decadenza delle eventuali riduzioni tariffarie e facilitazioni applicate, nella misura della frazione d'anno non coperta dall'iscrizione all'Albo. Spetta inoltre all'utenza che decide la cancellazione dell'albo, la riconsegna del kit di compostaggio.

Ove sia attivo il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta, il gestore provvederà, contestualmente alla riconsegna del kit di compostaggio a consegnare all'utenza che decide la cancellazione dall'Albo, il kit per la raccolta ed il conferimento della frazione umido.

Ad avvenuta cancellazione dall'Albo dei compostatori, saranno valutate nuove richieste di iscrizione non prima di 12 mesi dalla data di cancellazione.

TITOLO VI – DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI

ART. 22 – DIVIETI

Ai sensi del presente Regolamento è vietato:

1. utilizzare il kit di compostaggio per usi diversi da quelli per cui è stato destinato;
2. arrecare danno al vicinato con esalazioni moleste;
3. arrecare danno al decoro urbano;
4. arrecare danno all'ambiente ed agli animali;
5. inserire rifiuti e sostanze estranee alla corretta pratica del compostaggio domestico;
6. lo spostamento, senza autorizzazione, dei contenitori dall'area per cui sono stati assegnati;
7. utilizzare il compost prodotto al di fuori della propria area verde.

ART. 24 – CONTROLLI

L'Amministrazione può avvalersi delle relazioni degli operatori ecologici che effettuano il ritiro porta a porta, i quali controllano puntualmente che gli utenti che aderiscono al progetto compostaggio non conferiscano rifiuti organici, sfalci verdi e scarti vegetali al circuito di raccolta. Nel caso in cui le utenze dotate di kit di compostaggio conferissero al servizio pubblico di rifiuti compostabili, sarà cura degli operatori non effettuare il ritiro e rilasciare relativa nota all'utente, nonché di farne comunicazione al Comando di Polizia Locale, per la comminazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento.

L'amministrazione comunale può disporre in qualsiasi momento, senza preavviso, presso gli iscritti all'Albo dei Compositori, le verifiche necessarie, al fine di valutare la corretta applicazione del presente Regolamento.

Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento il sopralluogo di personale dell'Amministrazione o di altro personale appositamente incaricato che provvederà

all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione umida. Dei suddetti controlli sarà redatto apposito verbale in duplice copia di cui una verrà consegnata all'utente.

Qualora a seguito di controllo, disposto anche senza preavviso, venga accertata la mancata utilizzazione del kit di compostaggio, o un utilizzo difforme o comunque altre violazioni del presente regolamento, sarà fissato il termine di 15 giorni entro il quale rientrare negli obblighi previsti. Trascorso infruttuosamente tale termine, con provvedimento del Responsabile del Servizio Tecnico, sarà trasmesso all'Ufficio Tributi apposito verbale di contestazione. A seguito, saranno revocati gli eventuali benefici fiscali accordati e si provvederà alla cancellazione dell'utente dall'Albo Comunale dei Compostatori. L'utente dovrà riconsegnare il kit di compostaggio ottenuto in comodato d'uso presso le strutture comunali. Lo stesso provvedimento verrà applicato nei confronti dell'utente che rifiutasse di sottoporsi ai controlli.

Nel caso in cui non sia stato possibile effettuare il controllo per assenza dell'utente, sarà cura dello stesso comunicare i giorni e le fasce orarie in cui effettuare un nuovo controllo, senza necessaria preventiva comunicazione.

Ad avvenuta cancellazione dall'Albo dei compostatori per inadempienze, saranno valutate nuove richieste di iscrizione non prima di 12 mesi dalla data di cancellazione.

ART. 25 – SANZIONI

In caso di revoca dei benefici fiscali eventualmente applicati, per accertate violazioni delle norme del presente regolamento, si procederà al recupero delle somme non versate ed all'applicazione della sanzione nella misura del 30% sulle maggiori somme dovute a titolo di TARI.

Fermo quanto previsto dall'art. 24 per quel che concerne la violazione delle norme regolamentari qualora non si configurino ipotesi di reato, l'inosservanza di ogni singola disposizione contenuta nel presente Regolamento comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa variabile, in base alla gravità valutata dal responsabile del settore tecnico comunale, da € 50,00 ad € 500,00.

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

Nel caso di sparizione, occultamento, rottura o distruzione dovuta a imperizia o a cattivo utilizzo del kit di compostaggio, l'Ufficio tecnico, avendone comprovato e descritto le cause, chiederà all'Ufficio Tributi, per tramite del suo responsabile, di addebitare sul primo ruolo utile della tassa

rifiuti l'importo di € 50,00 a carico del contribuente intestatario dell'utenza, a rimborso del costo del kit di compostaggio.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA'
(Art.47 DPR 28.12.2000, n.445)
ISCRIZIONE ALBO COMPOSTAGGIO DOMESTICO DEL COMUNE DI MONTE ROMANO

Il sottoscritto _____
Cognome e Nome

nato/a _____ il _____

residente a _____
Indirizzo: Comune – Via e n° civico

Codice fiscale _____

Recapito telefonico _____

Cellulare: _____

e-Mail: _____

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

D I C H I A R A

Di aver letto e preso visione del Regolamento comunali di Igiene urbana e dell'Allegato n ° 1 "Disposizioni per la pratica del compostaggio domestico sul territorio Comunale di Monte Romano" e di avere i requisiti per l'iscrizione all'Albo.

C H I E D E

Di essere iscritto all'Albo Comunale dei Compostatori relativamente all'utenza TARI applicata al fabbricato (solo uso abitativo):

Ubicato in Via _____
di superficie mq _____, vani n ° _____

Intestato a _____
con n ° _____ componenti/conviventi

SI IMPEGNA a comunicare qualsiasi variazione entro il termine del 31 Gennaio dell'anno successivo alla variazione;

A tal fine dichiara quanto segue:

- di rispettare le “Disposizioni per la pratica del compostaggio domestico sul territorio Comunale di Monte Romano”
- di accettare ogni controllo, anche senza preavviso, sul corretto utilizzo del metodo di compostaggio per il riciclo della frazione umida dei rifiuti;
- di autorizzare le comunicazioni, ai recapiti di cui sopra, che il Comune effettuerà a riguardo dell’Albo;
- Che l’attività di compostaggio verrà svolta presso il terreno di sua proprietà o nella sua disponibilità (in tal caso allegare il nulla osta del proprietario), sito in

Via / Piazza.....n °

censito al N.C.T. Foglio....., particella.....

Luogo e data., _____

Firma

.....

Informativa prevista dall’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche

“Il trattamento dei dati personali avviene per l’espletamento degli adempimenti previsti dalle leggi vigenti e comunque nella piena tutela dei diritti e della riservatezza del dichiarante.”

COMUNE DI MONTE ROMANO

Provincia di Viterbo

**Disposizioni per la gestione del Centro
Comunale di Raccolta
Allegato n ° 2 al Regolamento di igiene urbana**



INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Finalità	pag. 1
Art. 2	Modalità di gestione	pag. 1
Art. 3	Rifiuti conferibili	pag. 1

TITOLO II - NORME RELATIVE AL CONFERIMENTO

Art. 4	Modalità di accesso al servizio	pag. 4
Art. 5	Tempi di conferimento	pag. 5
Art. 6	Modalità di conferimento	pag. 5

TITOLO III - OBBLIGHI, SANZIONI E RINVII

Art. 7	Obbligatorietà al rispetto del regolamento	pag. 5
Art. 8	Sanzioni	pag. 5
Art. 9	Rinvio	pag. 6

TITOLO I - GENERALITÀ

ART. 1 – FINALITÀ

È attivato in Località Rimessa Nuova, ai sensi e per gli effetti del Decreto Min. Ambiente 8 Aprile 2008, un Centro di Raccolta Comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Finalità e scopo del Centro di Raccolta sono:

- a) favorire ed incrementare la raccolta differenziata;
- b) conferire e smaltire i rifiuti urbani ingombranti, assimilati all'urbano non pericolosi.

ART. 2 – MODALITÀ DI GESTIONE

La titolarità dell'impianto è dell'Amministrazione Comunale di Monte Romano, mentre la gestione e la conduzione dell'impianto è affidata, come da contratto di servizio, all'eventuale gestore privato avente personale specializzato, organizzando il servizio secondo criteri di economicità in rapporto alle esigenze degli utenti.

ART. 3 – RIFIUTI CONFERIBILI

Le utenze domestiche (U.D.) e non domestiche (U.N.D.) potranno conferire le frazioni di rifiuto riportate, con le relative quantità, nelle tabelle che seguono:

UTENZE DOMESTICHE

RIFIUTO	C.E.R.	QUANTITÀ ANNUA
Carta e cartone	200101	Nessun limite
Vetro	200102	Nessun limite
Plastica	170203	Nessun limite
Metalli	200140	Nessun limite
Legno	170201	200,00 Kg
Pile e batterie esauste	200134	10,00 Kg
Rifiuti ingombranti	200307	10 pezzi / 400 Kg
Sfalci e potature	200201	Nessun limite
Oli e grassi vegetali ed animali	200125	15,00 Kg

RIFIUTO	C.E.R.	QUANTITA' ANNUA
Oli minerali esausti	200126	15,00 Kg
Accumulatori / batterie di auto e motocicli	200133	1 Pezzo
Pneumatici fuori uso	160103	4 Pezzi
Prodotti e contenitori etichettati con "T" "F" e "Xi"	150110	Nessun limite
Lampade ad incandescenza e neon	200301 200121	Nessun limite
Cartucce toner e stampanti esauste	080318 160216	Nessun limite
Vernici, inchiostri, adesivi e resine	200128	Nessun limite
Scarti di corteccia e sughero	030101	Nessun limite
Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci	030105	Nessun limite
Imballaggi in vetro	151007	Nessun limite
Imballaggi in carta e cartone	150101	Nessun limite
Imballaggi in metallo	150104	Nessun limite
Imballaggi in plastica	150102	Nessun limite
Imballaggi in legno	150103	Nessun limite
Imballaggi in materiali compositi	150105	Nessun limite

RIFIUTO	C.E.R.	QUANTITA' ANNUA
Apparecchiature elettriche ed elettroniche RAEE	200123 200135 200136 200121	2 Pezzi
Abbigliamento/tessili	200110 200111	200,00 kg / 1,00 Mc
Rifiuti inerti da attività edilizia	170107	1.500,00 Kg / 1 Mc

UTENZE NON DOMESTICHE

RIFIUTO	C.E.R.	QUANTITA' ANNUA
Imballaggi in vetro	151007	10.000,00 Kg / 60,00 Mc
Imballaggi in carta e cartone	150101	3.000,00 Kg / 60,00 Mc
Imballaggi in plastica	150102	9.000,00 Kg / 90,00 Mc
Imballaggi in legno	150103	2.000,00 Kg / 50,00 Mc
Imballaggi in metallo	150104	2.000,00 Kg / 50,00 Mc
Imballaggi in materiali compositi	150105	2.000,00 Kg / 40,00 Mc
Abbigliamento e prodotti tessili	200110 200111	200,00 kg / 1,00 Mc
Oli e grassi vegetali ed animali commestibili	200125	50,00 Kg / 0,50 Mc
Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci	030105	400,00 Kg / 2,00 Mc

È escluso il conferimento di qualsiasi altro tipo di rifiuti.

TITOLO II – NORME RELATIVE AL CONFERIMENTO

ART. 4 – MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO

Il servizio è attivato mediante conferimento diretto dei rifiuti ammessi a norma del precedente articolo 3 che dovranno essere recapitati dall'utente all'interno degli appositi contenitori. È requisito fondamentale ed indispensabile per l'ammissione al Centro di Raccolta che gli utenti siano iscritti al Ruolo TARI del Comune di Monte Romano e che i rifiuti da conferire provengano dal territorio comunale.

Il controllo dell'accesso al sito e del materiale conferito viene effettuato dal personale in servizio presso il sito stesso, tramite:

1. controllo dell'identità dell'utente;
2. verifica dell'iscrizione al ruolo TARI;
3. annotazione, su apposito registro, della data di conferimento, dell'ora, delle generalità dell'utente, dei materiali conferiti e delle relative quantità.

I conferimenti possono essere effettuati dai seguenti soggetti:

- a) privati cittadini;
- b) utenze non domestiche.

I dati raccolti verranno registrati ed archiviati a cura del personale preposto e trasmessi al Comune con periodicità mensile.

Le imprese potranno conferire esclusivamente le tipologie di rifiuti autorizzate ed indicate nella tabella "utenze non domestiche" di cui all'art.3, nel rispetto dei quantitativi di assimilazione ai rifiuti urbani stabiliti dal Regolamento Comunale e riportati nella citata tabella. A tal fine, l'operatore preposto sarà tenuto ad effettuare i seguenti controlli;

1. partita Iva azienda;
2. generalità del conferitore;
3. verifica iscrizione al Ruolo TARI;
4. verifica della tipologia e della quantità di rifiuto e della sua rispondenza ai criteri di assimilazione ai rifiuti urbani stabiliti dal Regolamento di igiene urbana;
5. peso dei quantitativi conferiti, suddivisi per tipologia;
6. verifica del non superamento dei limiti quantitativi annui stabiliti dal Regolamento di igiene urbana.

ART. 5 – TEMPI DI CONFERIMENTO

I conferimenti potranno avvenire esclusivamente nei giorni e negli orari di apertura del Centro Comunale di Raccolta, comunicati alle utenze dal gestore e dal Comune e riportati nella cartellonistica informativa posta al di fuori del Centro stesso.

ART. 6 – MODALITA' DI CONFERIMENTO

La piattaforma Ecologica è dotata di appositi contenitori destinati a raccogliere le specifiche tipologie di rifiuti.

Il conferimento dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- i rifiuti dovranno essere preselezionati per tipi omogenei;
- il deposito dovrà essere eseguito nell'apposito contenitore;
- in ogni caso dovranno essere osservate le indicazioni fornite dalla segnaletica e dal personale in servizio nell'impianto.
- In ogni caso è vietato depositare rifiuti all'esterno delle aree e/o dei contenitori appositamente predisposti.

TITOLO III – OBBLIGHI, SANZIONI E RINVII

ART. 7 – OBBLIGO DI RISPETTO DEL REGOLAMENTO

L'Amministrazione Comunale, gli utilizzatori ed i terzi coinvolti nella gestione dell'impianto sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e alle modificazioni che dovessero in seguito essere apportate.

ART. 8 – SANZIONI

In caso di mancata ottemperanza a quanto previsto dal presente Regolamento, e nello specifico, nel caso in cui l'utente non depositi i rifiuti che intende conferire, negli spazi e con i tempi e modalità previste dal presente regolamento lo stesso sarà allontanato dal centro comunale di raccolta.

Il gestore del centro comunicherà all'ufficio tecnico comunale con apposito verbale trasmesso via p.e.c. o a mano presso lo sportello protocollo le violazioni riscontrate. L'ufficio tecnico comunicherà all'interessato la violazione rilevata e l'interessato potrà nei

cinque giorni successivi alla notifica, presentare delle controdeduzioni. Trascorso inutilmente tale termine o laddove le controdeduzioni presentate non siano sufficienti a giustificare l'accaduto, l'ufficio tecnico comunale calolerà la sanzione da un minimo di 50,00 Euro ad un massimo 500,00 Euro in base alla gravità della violazione. La sanzione verrà comunicata all'ufficio tributi il quale provvederà alla riscossione della stessa.

ART. 9 – RINVIO

Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme statali, regionali e comunali vigenti.